AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Cartella personale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 17/07/2000

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Galasso Michele c/ AMAT: appello

Le trasmetto, in allegato, copia della sentenza n°910/2000 emessa, nella causa in oggetto, dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in funzione di Giudice di appello, il 24/02/2000 e depositata in data 12/06/2000.

Il mandato conferitomi con deliberazione C.A. n°342/1995 si è, pertanto, concluso.

Distinti saluti

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6779
del 17 LUG. 2000
Dirigente Amminvo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Direttore

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

2000

TRIBUNALE DI TARANT

N. 910

N. 6659 CRON

N. REP

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, composto dai magistrati

Marcello FISCHETTI - Presidente

Raffaele CIQUERA - giudice est.

Lorenzo DE NAPOLI - giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n.2389 r.g. 1994 tra

Galasso Michele (avv. Vincenzo Pollicoro) APPELLANTE

contro

A.M.A.T. (avv. Olimpia Cimaglia) APPELLATA

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7 giugno 1994 Michele Galasso si è rivolto a questa sezione per impugnare la sentenza del pretore del lavoro di Taranto, n. 778 del 7 giugno 1993, che aveva respinto la domanda proposta dal Galasso nei confronti dell'Azienda municipalizzata autotrasporti pubblici di Taranto (A.M.A.T.), sua datrice di lavoro, vòlta all'annullamento del provvedimento col quale era stato inserito nel programma di esodo ai sensi

della l. n. 270 del 1988, ovvero del licenziamento, qualora tale atto dovesse essere inteso in tal senso, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite.

Costituitasi, l'Amat ha chiesto il rigetto dell'appello.

Dopo alcuni rinvii, autorizzate le parti al deposito di memorie, la causa è stata discussa e decisa dando pubblica lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Col primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti della direzione aziendale di inclusione del ricorrente nell'elenco degli esodanti ex l. n. 279 del 1988, di competenza della Commissione amministratrice ex art. 6, comma 3 del r.d. 15.10.1925; né, ad avviso dell'appellante, può essere attribuita efficacia sanante alla deliberazione della Giunta municipale del 13 dicembre 1991, che aveva approvato in sanatoria l'elenco degli esodanti in sostituzione della Commissione amministreatice: ciò sia perché, anche in presenza di un piano di esodo formalmente corretto, resta sempre l'obbligo di adottare i

singoli provvedimenti di recesso, sia perché la sanatoria, operando *ex nunc*, comporta la riadozione di tutti i provvediemnti e gli atti adottati primna dell'atto viziato.

Il motivo è infondato.

La deliberazione della Giunta municipale del 3 dicembre 1991 ha sanato *ex tunc* il provvedimento di redazione dell'elenco degli esodanti ex l. n. 270 del 1988 a suo tempo predisposto dal direttore di esercizio. La speciale procedura prevista dalla predetta legge per la individuazione e successivo collocamento a riposo dei dipendenti dichiarati inidonei alla data del 20 giugno 1986 individua nella sola inclusione nell'elenco la volontà di recesso dell'azienda, sicchè la successiva comunicazione del direttore di esercizio -come esattamente ritenuto dal primo giudice- costituisce mera esecuzione di una deliberazione già adottata (cfr. Cass. 13 novembre 1997, n. 10757: "Nel procedimento, previsto dall'art. 3 l. n. 270 del 1988, relativo all'esodo dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici trasporti dichiarati inidonei alle mansioni di provenienza e non utilizzati in mansioni di livello analogo o superiore, l'intervento dell'istituto

previdenziale, cui sono rimesse le valutazioni di compatibilità previdenziale del programma di esodo, rappresenta solo un elemento cui è subordinata l'efficacia di questo programma, costituente espressione di un potere di recesso dell'azienda dai rapporti di lavoro, basato su una speciale fattispecie di esonero e come tale incidente immediatamente sulla sfera individuale del lavoratore; conseguentemente l'assenso del lavoratore alla sua inclusione nel piano di esodo può precludergliene la impugnativa, quale atto unilaterale di rinuncia alla stessa o come componente di un atto bilaterale di risoluzione del rapporto").

Con altro motivo l'appellante sostiene la illegittimità dell'elenco degli esodanti perché redatto in assenza di criteri giustificativi della scelta del personale da collocare in quiescenza.

Anche questa censura -ritenuta generica dal pretore- è infondata, in quanto la stessa legge (art. 3 l. cit.) individua i criteri da adottare nella formazione del piano di esodo e nessuna doglianza è stata specificamente sollevata in ordine alla violazione di detta disciplina.

Deduce ancora l'appellante con altro motivo che ha errato il pretore a non considerare rilevante ai fini della decisione il demansionamento e la dequalificazione del dipendente -con conseguente riduzione della retrubizione- operata dall'Amat il 2.11.1988, prima quindi del licenziamento, che pertanto, è avvenuto quando la questione della inidoneità era stata superata dall'avvenuta novazione del rapporto e quando ormai non v'era ragione di ritenere la sua posizione in azienda ingiustificata.

Anche questo motivo è infondato.

La suprema Corte, anche a seguito della dichiarazione di inconstituzionalità dell'art. 3, l. cit.(sent. n. 60 del 1991) ha charito che "ai sensi dell'art. 3 l. 12 luglio 1988 n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla corte cost. con sentenza n. 60 del 1991 e di quella interpretativa n. 179 del 1993), il potere risolutorio dell'azienda di pubblico trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo (entro il 20 giugno 1986) alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, ma successivamente adibito a mansioni equivalenti o

superiori, e di chi abbia recuperato l'originaria capacità di lavoro, mentre può essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia adibito a mansioni inferiori, occupando un posto previsto nell'organico aziendale ed in quel momento vacante, a nulla rilevando la circostanza che al lavoratore stesso sia stato attribuito, con il suo consenso, il compenso corrispondente alla nuova qualifica, inferiore rispetto a quello precedentemente goduto."(Cass., 18-02-1997, n. 1474).

Con l'ultimo motivo il Galasso contesta la sussistenza del requisito sanitario per la sua inclusione nell'elenco degli inidonei e lamenta la mancata ammissione di consulenza tecnica sul punto. Riferisce che inizialmente era stato chiesto un temporaneo mutamento delle mansioni e che in seguito l'azienda aveva ritenuto definitiva l'inidoneità alle originarie mansioni di autista, giudizio questo smentito dalla commissione medica della u.s.l. in data 12 gennaio 1994.

Il motivo è infondato.

Il Galasso venne dichiarato inidoneo alle mansioni di autista a seguito di visita del 5 febbraio 1986

presso la locale u.s.l. Ta/4 e pertanto sussisteva il requisito sanitario per la sua inclusione nell'elenco degli esodanti alla dataprevista dalla l. n. 270 del 1988. E' poi evidente che il giudizio di inidoneità -mai contestato dal Galasso- non può che cristallizzarsi al momento in cui tale requisito assume rilevanza ai fini delle conseguenze che la legge prevede per tale *status*, ossia, nel caso di specie, alla data del 20.6.1986 o, quanto meno, al momento del recesso: ne consegue ch non può attribuirsi alcun rilievo al certificato medico prodotto dal Galasso e relativo ad una visita medica del febbraio 1993.

La sentenza va quindi confermata.

Le spese di lite possono, ex art. 92 c.p.c., essere compensate per intero in ragione dell questioni dibattute e della qualità delle parti.

P.q.m.

rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Taranto, 24 febbraio 2000

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATA OGGI 12 GIU. 2000 NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Il Direttore di Cancelleria
Domenico ZERBINOTTI

TRIBUNALE DI TARANTO

UFFICIO: PUBBLICAZIONE SENTENZE CIVILI

Sent. 910/2000

CANCELLERIA CIVILE
SEZIONE LAVORO

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

No 2385/84 R.C

cartella

SI COMUNICA

1) All'Avv. V. Pollicoro - Via Pitagora n. 24 - TARANTO.

Proc. di Galasso Michele -

2) All'Avv. O. Cimaglia - c/o AMAT Via C. Battisti n. 654 - TARANTO -

Proc. di AMAT

3) All'Avv. .....

Proc. di .....

4) All'Avv. .....

Proc. di .....

N° 7933 Cronologico
Importo atto £. 3 LUG 2000
Taranto,
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

5) Al Pubblico Ministero .....

che in data 12 GIU. 2000 è stata depositata la sentenza resa tra le parti di cui al presente procedimento:

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Taranto, 12 GIU. 2000 (vedi copia dispositivo allegata)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TARANTO

Il Direttore di Cancelleria
Domenico ZERBINOTTI

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6630
del 12 LUG. 2000
Dirigente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

presso la locale u.s.l. Ta/4 e pertanto sussisteva il requisito sanitario per la sua inclusione nell'elenco degli esodanti alla dataprevista dalla l. n. 270 del 1988. E' poi evidente che il giudizio di inidoneità -mai contestato dal Galasso- non può che cristallizzarsi al momento in cui tale requisito assume rilevanza ai fini delle conseguenze che la legge prevede per tale *status*, ossia, nel caso di specie, alla data del 20.6.1986 o, quanto meno, al momento del recesso: ne consegue ch non può attribuirsi alcun rilievo al certificato medico prodotto dal Galasso e relativo ad una visita medica del febbraio 1993.

La sentenza va quindi confermata.

Le spese di lite possono, ex art. 92 c.p.c., essere compensate per intero in ragione dell questioni dibattute e della qualità delle parti.

P.q.m.

rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Taranto, 24 febbraio 2000

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATA OGGI 12 GIU. 2000 NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Il Direttore di Cancelleria
Domenico ZERBINOTTI

TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio Nol...
RELAZI... - Protest...
No...

D. Omaglia ... Piccolo _____
... in mani propri...
...

TA, 12/7/2000

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Personale
AC 12/92

30/11/92

Taranto, _____

Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. - Taranto

Oggetto: Istanza ai fini di interrompere i termini prescrizionali.

Il sottoscritto, GALASSO Michele,
Vostro ex dipendente, nato a TARANTO il 11.6.51
residente in FALSANO Via VALSECCHI n. 5
Prov. _____ Cap _____ Qualifica PERSONALE
pat. n. _____ rilasciata il _____
codice fiscale _____

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:
Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.
Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

A.M.A.T. TARANTO
Prot. Arrivo n. 022413
del 27 DIC. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
_____ ☐
_____ ☐

Firma

Per ricevuta A.M.A.T.

_____

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 09/03/2000

Prot. n°: DIR/885

Al Sig.
GALASSO
Michele
Via Valsecchi 5
74029 Talsano

e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra la sua richiesta, avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione spettante in giornate di ferie, per significarLe quanto segue.

Con la sottoscrizione della transazione in materia di straordinario sul T.F.R., Lei ha rinunciato "a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività soppresse, indennità, TFR, preavviso e competenze di fine rapporto)".

Ad ogni buon conto, contestando anche nel merito la richiesta, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito da Lei vantato.

Pertanto, la richiesta avanzata non può essere accolta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat @amat.ta.it

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

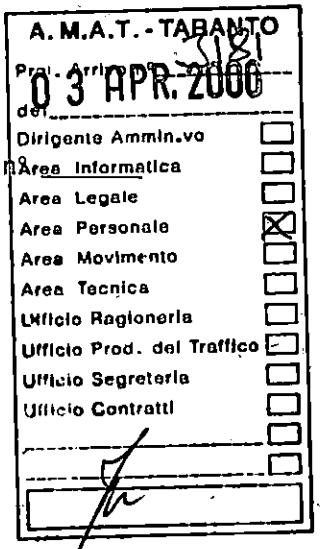

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 03/04/2000

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Galasso Michele c/ AMAT: appello

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso il 24/02/2000 dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in funzione di Giudice di appello, nella causa in oggetto.

Il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dall'ex dipendente Galasso Michele, compensando le spese di causa.

Il Galasso era stato collocato in quiescenza in applicazione della Legge n°270/1988 ed aveva impugnato il detto pensionamento, eccependo l'illegittimità del piano di esodo predisposto dall'AMAT.

La sentenza n°778/1993, emessa dal Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva affermato la piena legittimità del pensionamento del Galasso, è stata, quindi, confermata in sede di gravame.

Il mandato conferitomi con deliberazione C.A. n°342/1995 si è, pertanto, concluso.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

DISPOSITIVO DI SENTENZA

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Nella causa

tra

Gaetano Michele

e

A.M.A.T.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rifatta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Il presidente

Marcello [illegible]

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n 13361

Taranto, li 22/03/1999

Prot. n°: Dir 562/99
Oggetto : Vertenza mancati riposi
Liquidazione somme

Egr. Sig.
GALASSO Michele
Via M. Valsecchi, 5
74029 TALSANO

Si comunica che, a seguito del deposito della sentenza relativa alla controversia in oggetto, questa Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore, a titolo di interessi e rivalutazione, nel mese di Marzo la somma di £ 4.579.325, al lordo delle ritenute di Legge.

Previo ritiro del cedolino paga, disponibile nei n.s. uffici, la somma potrà essere riscossa presso il n.s. tesoriere, Monte dei Paschi di Siena.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it

AMAT Interessi e Riv. pag. 1

VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO - 05-03-1999

Pratica: GALASSO MICHELE contro AMAT

Numero 227/98 -CREDITO ORIGINARIO = 49.428

di cui CAPITALE L. 49.428 / SPESE e ACCESSORI L. 0

CAUSALE DEL CREDITO: RIPOSI

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c. rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA (indici: SCALA MOBILE : lavoro)

non si applicano gli interessi (assorbiti dalla rivalutazione)

DECORRENZA: 31-12-1983 - in totale 14 movimenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI	GG.	TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1984	49.428	4.348(8,7971%)	2.478	366	5%	93.921		150.175
2)	31-12-1985	147.697	12.674(8,5809%)	7.167	365	5%	27.767		197.784
3)	31-12-1986	188.139	8.154(4,3343%)	8.556	365	5%	261.552		476.046
4)	31-12-1987	457.844	23.316(5,0926%)	21.633	365	5%	504.109		1.025.104
5)	31-12-1988	985.270	53.821(5,4628%)	46.967	366	5%	577.435		1.703.328
6)	31-12-1989	1.616.526	105.338(6,5163%)	75.711	365	5%	615.001		2.499.377
7)	16-12-1990	2.336.865	148.945(6,3737%)	102.086	350	5%	0 tasso legale		2.750.409
8)	31-12-1990	2.485.809	0(0,0000%)	8.750	15	10%	543.575		3.302.733
9)	31-12-1991	3.029.384	183.096(6,0440%)	267.279	365	10%	910.755		4.663.863
10)	31-12-1992	4.123.235	196.159(4,7574%)	359.336	366	10%	603.612		5.822.969
11)	31-12-1996	4.923.006	857.361(17,4154%)	1.676.009	1461	10%	0 tasso legale		8.356.340
12)	30-04-1998	5.780.367	132.249(2,2879%)	278.188	485	5%	-4.376.772		4.390.005
13)	01-01-1999	4.390.005	32.732(0,7456%)	141.101	246	5%	0 Tasso legale		4.563.838
14)	24-02-1999	4.422.736	0(0,0000%)	15.487	54	2%	0 data finale		4.579.325

N.B. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese RIC 1998= 108.10

T O T A L I	1.758.193	3.010.748	-4.376.772 (pagamenti)	4.579.325
			4.137.727 (nuovi crediti)	

Il saldo complessivo alla data del 24-02-1999 e' pari a

Lire QUATTRO MILIONI CINQUECENTOSETTANTANOVEMILA TRECENTOVENTICINQUE

757 = 189.616.

Il Giudice, pertanto, ha liquidato in suo favore la somma di £ 4.376.772 per sorte capitale, invece di £ 4.187.156.

L'AMAT dovrebbe, allo stato, proporre appello avverso la citata sentenza.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso, le chiedo se sia possibile definire amministrativamente la questione con un suo espresso riconoscimento che la sorte capitale andava liquidata in £ 4.187.156 e non in £ 4.376.772 e, conseguentemente, con l'autorizzazione a compensare le somme percepite in eccedenza con quelle che l'Azienda andrà a liquidare a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In tale ipotesi l'Azienda potrà procedere, nel più breve tempo possibile, ad erogare gli importi ancora dovuti.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

* Per accettazione della rettifica dell'importo e autorizzazione alla compensazione.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 00146330733,- Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, 25/01/1999

Prot. n°: Dir/141/99

Al Sig.
Galasso Michele
Via Marco Valsecchi, 5
74029 TALSANO (TA)

Oggetto: giudizio mancati riposi.

A seguito del deposito della sentenza n°1522/98, emessa dal Dr. Vito Vozza nel giudizio in oggetto, questa Azienda ha provveduto ad effettuare i conteggi, al fine di procedere al pagamento delle somme a lei dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sta di fatto che, dai conteggi allegati al ricorso, si evidenzia un errore di calcolo in merito alla determinazione della sorte capitale liquidata dal Giudice.

Il Magistrato, infatti, pur avendo ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la prescrizione decennale (considerando, conseguentemente, prescritte le somme richieste per l'anno 1981), ha effettuato i conteggi per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno anche relativamente all'anno 1981.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, 25/01/1999

Prot. n°: Dir/141/99

cartella pile

Al Sig.
Galasso Michele
Via Marco Valsecchi, 5
74029 TALSANO (TA)

Oggetto: giudizio mancati riposi.

A seguito del deposito della sentenza n°1522/98, emessa dal Dr. Vito Vozza nel giudizio in oggetto, questa Azienda ha provveduto ad effettuare i conteggi, al fine di procedere al pagamento delle somme a lei dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sta di fatto che, dai conteggi allegati al ricorso, si evidenzia un errore di calcolo in merito alla determinazione della sorte capitale liquidata dal Giudice.

Il Magistrato, infatti, pur avendo ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la prescrizione decennale (considerando, conseguentemente, prescritte le somme richieste per l'anno 1981), ha effettuato i conteggi per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno anche relativamente all'anno 1981.

Il Giudice. pertanto, ha liquidato in suo favore la somma di £ 4.376.772 per sorte capitale, invece di £ 4.187.156.

L'AMAT dovrebbe, allo stato, proporre appello avverso la citata sentenza.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso, le chiedo se sia possibile definire amministrativamente la questione con un suo espresso riconoscimento che la sorte capitale andava liquidata in £ 4.187.156 e non in £ 4.376.772 e, conseguentemente, con l'autorizzazione a compensare le somme percepite in eccedenza con quelle che l'Azienda andrà a liquidare a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In tale ipotesi l'Azienda potrà procedere, nel più breve tempo possibile, ad erogare gli importi ancora dovuti.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lubibello)

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____ Taranto, 13/11/1998

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Armento Salvatore, Gallo Damiano, Celano Cosimo, Vecchio Pietro, Galasso Michele, Rongo Antonio, Gianfreda Cosimo, Marinelli Giorgio, Notaristefano Teresa + 3 (eredi Barnabà Pasquale), Zaccaria Emilio, Di Pippa Francesco, Gadaleta Antonio c/ AMAT: mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, per gli adempimenti conseguenziali, giusta deliberazione del C.d.A. n°13/1998, copia delle sentenze emesse dal Dr. Vozza e dalla Dr.ssa Marra nelle controversie di cui all'oggetto.

Distinti saluti

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11513
del 13 NOV. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

1998

N. 1522 SENT.
N. 13585/97 R. G.
N. 8735 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. VITO VOZZA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 13585/97 Reg. Gen.. avente ad oggetto " risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

GALASSI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. M. PASSIATORE

- attore -

E

A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. D. CIMAGLIA

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 1983-1992 l'Azienda gli aveva richiesto di lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dal vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il danno alla propria integrità psico-fisica riveniente dal mancato riposo periodico. legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro. costituiva il fatto illecito. determinatore del danno denunciato:

conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma da quantificarsi in sede successiva e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato al riposo settimanale. Non gli è stato , però, concesso il recupero del riposo stesso.

In definitiva, è venuto a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psico-fisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato mercè il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attorea si appalesa ultronea e, pertanto, infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente,disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina ,ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost.e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la contrattazione collettiva dell settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera. Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sè, come penoso: quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera,, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le vaie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente. data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -) . si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma da quantificarsi PER LIRE 4'776'772. ~~seguito~~. Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.), PER LIRE 4'776'772 .

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

1) condanna l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati nel periodo dal 1982 al 1992 nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, PER LIRE 4'376'772 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna. altresì, l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in

complessive lire 850.000= di cui lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. M. PARISI MORE. , anticipatario.

Taranto 27-3-1998

Il Pretore

V. Vozza

Depositata in Cancelleria

IL 17 OTT. 1998

IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel./Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Galasso Michele*, nato il 11/06/1951, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macrì), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, *matricola 143226.*

B - Nel periodo *dal 1981 al 1992* gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

A.M.A.T. - Taranto
Prot. Arrivo n° 9544
del 14 LUG. 1997
Direzione e Amministrazione F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello cautelare di opposizione, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Taranto 10/6/97
Galasso Michele
E autentico
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva,o altra forma normativa anche unilaterale,non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento,sia in forma specifica,sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del *5/12/1991* il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (*cfr.sentenze Cass.Sez.Lavoro n.5015 del 27/4/1992 e n.5465 del 8/5/1992*).

D I *R I T T O*

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa,data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore - il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 14.589.242= (*ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 976/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990*

del Tribunale di Milano;Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom;Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a.,confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano;Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri;sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo *1981 - 1992*, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 14.589.242=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole" se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 10/6/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 21/3/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 29/6/92

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

- 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

GALASSO MICHELE

ANNO 1981

		UNITARIO	
MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	1	27590 =	27590
" MARZO "	4	27.590 =	110.360
" APRILE "	2	27.590 =	55180
" MAGGIO "	4	28705 =	114.820
" GIUGNO "	2	28.705 =	57.410
" LUGLIO "	1	28.705 =	28705
" AGOSTO "	4	29502 =	118.008
" SETT. "	3	29996 =	89988
MESE DI OTTOBRE "	1	29996 =	29996
			632.057

ANNO 1983

		UNITARIO	
MESE DI SETTEM. RIPOSO NON GODUTO	4	41190 =	164760

ANNO 1984

		UNITARIO	
MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	3	44465 =	133395
" NOVEMBRE "	4	44.919 =	179.676
			313071

ANNO 1985

		UNITARIO	
MESE DI GIUGNO RIPOSO NON GODUTO	2	46279 =	92.558

ANNO 1986		UNITARIO	
MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	49.663 =	49.663
" APRILE "	1	49.663 =	49.663
" MAGGIO "	2	50333 =	100.666
" GIUGNO "	3	50.333 =	150.999
" AGOSTO "	2	51.866 =	103.732
" SETT. "	3	51.866 =	155.598
" OTTOBRE "	2	51.866 =	103732
MESE DI DICEMBRE "	3	52.596 =	157.788
			871.841

ANNO 1987		UNITARIO	
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	52.596 =	157788
" FEBBRAIO "	2	52.596 =	105.192
" MARZO "	4	52.596 =	210.384
" APRILE "	3	53746 =	161.238
" MAGGIO "	1	54434 =	54434
" GIUGNO "	4	54.434 =	217.736
" LUGLIO "	2	54454 =	108.908
" AGOSTO "	3	54.454 =	163.362
" SETT. "	1	55.470 =	55.470
" OTTOBRE "	5	55.470 =	277.350
" NOVEMBRE "	3	56.167 =	168.501

ANNO 1988

		UNITARIO	
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	57544 = ₺	172.632
" FEBBRAIO "	4	57.544 = ₺	230.176
" MARZO "	2	57.544 = ₺	115.088
" APRILE "	4	54.895 = ₺	219.580
" MAGGIO "	4	56.965 = ₺	227.860
" GIUGNO "	4	59.778 = ₺	239.112
" LUGLIO "	2	59.779 = ₺	119.558
" AGOSTO "	1	59.779 = ₺	59.779
" SETT. "	2	59.779 = ₺	119.558
" OTTOBRE "	3	59.779 = ₺	179.337
" NOVEMBRE "	4	60526 = ₺	242.104
			₺ 1.924.784

ANNO 1989

		UNITARIO	
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	60.826 = ₺	121.652
" FEBBRAIO "	4	60.746 = ₺	242.984
" MARZO "	3	60.746 = ₺	182.238
" APRILE "	4	60.746 = ₺	242.984
" MAGGIO "	4	61.723 = ₺	246.892
" GIUGNO "	2	61.723 = ₺	123.446
" LUGLIO "	1	61.722 = ₺	61.722
MESE DI AGOSTO "	1	61.722 = ₺	61.722

		UNITARIO		
MESE DI SETTEMBRE RIPOSO NON GODUTO	3	61.722 =	£	185.166
" OTTOBRE "	3	63.988 =	£	191.964
" NOVEMBRE "	4	64.872 =	£	259.488
MESE DI DICEMBRE "	2	64.872 =	£	129.744
			£	2.050.002

ANNO 1990

		UNITARIO		
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	66091 =	£	132.182
" MARZO "	2	66.091 =	£	132.182
" APRILE "	3	66.091 =	£	198.273
" MAGGIO "	2	67.203 =	£	134.406
" GIUGNO "	4	67.203 =	£	268.812
" LUGLIO "	2	67.203 =	£	134.406
" AGOSTO "	2	67.203 =	£	134.406
" SETT. "	3	67.203 =	£	201.609
" OTTOBRE "	2	67.203 =	£	134.406
" NOVEMBRE "	3	68.247 =	£	204.741
MESE DI DICEMBRE "	2	68.247 =	£	136.494
			£	1.811.917

ANNO 1991

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	69.810 = ₺	69810
"	FEBBRAIO	4	69.810 = ₺	279.240
"	MARZO	3	70.735 = ₺	212.205
"	APRILE	4	70.735 = ₺	282.940
"	MAGGIO	3	72.140 = ₺	216.420
"	GIUGNO	5	72.140 = ₺	360.700
"	LUGLIO	3	72.140 = ₺	216.420
"	AGOSTO	4	72140 = ₺	288560
"	SETT.	3	73342 = ₺	220.026
"	OTTOBRE	4	73342 = ₺	293.368
"	NOVEMBRE	4	74.520 = ₺	298.080
MESE M	DICEMBRE	4	74.520 = ₺	298.080
				₺ 3.035.849

ANNO 1992

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	74.520 = ₺	298080
"	FEBBRAIO	5	74.520 = ₺	372.600
"	MARZO	3	74.520 = ₺	223.560
"	APRILE	3	74.520 = ₺	223.560
"	MAGGIO	4	74.520 = ₺	298.080
"	GIUGNO	4	74.520 = ₺	298.080
MESE M	LUGLIO	4	74.520 = ₺	298.080
				₺ 2.012.040

RIEPILOGO

ANNO	1981 = £	532.057
"	1983 = £	164.760
"	1984 = £	313.071
"	1985 = £	92.558
"	1986 = £	871.841
"	1987 = £	1.680.363
"	1988 = £	1.934.734
"	1989 = £	2.050.002
"	1990 = £	1.811.917
"	1991 = £	3035.849
ANNO	1992 = £	2.012.040
		£ 14.589.242

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato addetto alla segreteria, incaricato alla ricezione atti

il 14 LUG. 1997

ARIUTO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

1962/97

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

COPIA
Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
L. 5.920
Ind. Tres.ria
Taranto, li 14 OTT. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Galasso Michele nato a Taranto il 11/06/1951 residente in Talsano (TA) alla via Valsecchi n.5

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

Delego gli Avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

12 SET. 1997
La firma è autentica.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

****

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 26.07.75 al 30.11.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di addetto manutenzione ed inquadramento finale nel livello ottavo

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 60 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

A.M.A.T. TARANTO
Prot. Arrivo n° 12562
del 17 OTT. 1997
Dirigente Amm.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Pred. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

12 SET. 1997
IL CANCELLIERE

858

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Galasso Michele

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 13 SET. 1997.

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Castellano Antonio residente in S. Giorgio J. (TA) alla via Gramsci n.45;

il Sig. Rubino Angelo residente in Martina F. (TA) alla via dei Giardini n.31;

il Sig. Latini Cosimo residente a Taranto alla Zona Macchie Coop. Corallo (Q.re Paolo VI) .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO F.F.

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE	MATRICOLA
GALASSO MICHELE	143226

QUALIFICA	LIV.	DATA ASSUNZIONE	DATA LICENZIAMENTO
ADDETTO MANUTENZIONE	0.8	26/07/75	30/11/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 5.656.776

Delibera C. A. N° 181

del 30/4/985

STATO DI SERVIZIO

ANNI 17 + MESI 4 = ANNI 17,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI ..... + MESI ..... = ANNI ..... (A)

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 17,333

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI ..... (B)

TOTALE 17,333

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1991	L	22.290.836
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 4,81340 % RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 92	L	1.072.947
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	2.453.411
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	25.817.194
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985	L	5.656.776
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	31.473.970

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO		REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
31.473.970	17,333	1815.841	12	21.790.092

L. 7.200.000	al 10 % = L.	720.000	+
L. 7.200.000	al 22 % = L.	1.584.000	+
L. 7.390.092	al 27 % = L.	1.995.325	+
L.	al % = L.		+
L.	al % = L.		+
L.	al % = L.		+
L.	al % = L.		+
L.	al % = L.		=

L. 4.299.325 (D)

(D) L. 4.299.325 x 100: (C) L. 21.790.092 =

ALIQUOTA 19,74 %

DETERMINAZIONE DELL' IMPONIBILE E DELL' IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	L	31.473.970	-
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio) L. 500.000 x 17,333	L	8.666.500	=
IMPONIBILE	L	22.807.470	x
ALIQUOTA	%	19,74	=
IMPOSTA		4.502.195	-
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		406.688	= 4.095.507

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	27.378.463
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	5.656.776
NETTO A PAGARE	L	21.721.687

• Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ragioneria

Taranto, 13 GEN. 1993

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 3/4/98

ore 9,00 segg. ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, lì 24/9/97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti,io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,ho notificato il presente atto al Sig. A. M. A. T.,in persona del legale rappresentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Battisti nº 657 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani .

a mani dell'impiegato Lunaco Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti
il 27/10/1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Taranto, 13 luglio 1998

Egr. Sig.
Direttore Generale
dell'Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto (A.M.A.T.)
Via Cesare Battisti n. 657
74100 – TARANTO

Io, sottoscritto, Galasso Michele, ex dipendente A.M.A.T., con la presente autorizzo a trattenere ed a versare al Sindacato F.I.T. C.I.S.L. Autoferrotramvieri, a titolo di rimborso spese, con quietanza del Segretario Responsabile Sig. Michele Imperio, la somma di Lit. 173.710, quota parte della somma di Lit. 3.703.428 (al lordo delle trattenute di legge), rinveniente dalla transazione sottoscritta dinanzi al Giudice del Lavoro Dott. Vito Vozza, relativa alla mancata inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

Distinti saluti.

In fede
Galasso

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 7415
del 14 LUG. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

N 924/98 Verb. Conc.
N. 19621/97 RG
N 1425

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Verbale di transazione giudiziale

L'anno 1998, il giorno 13 del mese di luglio, si sono costituite nel presente atto, intervenuto innanzi al Pretore Dr. Vito Vozza, in funzione di Giudice del Lavoro, le seguenti parti (processo n° 19621/97 R.G.):

1) Il sig. GALASSO MICHELE, assistito dagli Avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci

2) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°187 del 25/06/1998, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

PREMESSO

a) che il sig. GALASSO MICHELE ha notificato all'AMAT ricorso giudiziario chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto a veder incluso nella base di calcolo del TFR e della indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario e, conseguentemente, che l'AMAT fosse condannata a pagare in suo favore la differenza tra il TFR percepito e quello ricalcolato con la inclusione delle predette somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

b) che l'AMAT ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avverso dedotto, chiedendone il rigetto,

facendo presente che del tutto legittimamente i compensi corrisposti per il lavoro straordinario sono stati esclusi dalla base di computo del TFR e dall'indennità di anzianità;

c) che a tal fine l'AMAT ha eccepito che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale sono state svolte dal ricorrente esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste e, in ogni caso, sono state del tutto occasionali ove poste in raffronto con la normale prestazione di lavoro;

d) che, tuttavia, l'AMAT ha inteso ricercare una soluzione conciliativa che elimini in nuce il rischio della lite nella sua alea tipica;

e) che, conseguentemente, le parti hanno deciso di voler conciliare, come in effetti conciliano con la sottoscrizione del presente verbale, la controversia tra loro insorta ed iscritta al n° 19621/97 R.G. di codesta Pretura alle condizioni che seguono:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) il sig. GALASSO MICHELE, avendo meglio riconsiderato la propria posizione anche alla luce delle circostanze ed eccezioni esposte dall'AMAT nella memoria difensiva, dà atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impre-

viste. Conseguentemente, il sig. GALASSO MICHELE con la sottoscrizione del presente verbale rinunzia incondizionatamente a tutti i diritti ed alle azioni fatti valere con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

3) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunce del sig. GALASSO MICHELE;

4) l'AMAT, a mero fine transattivo, esclusivamente per evitare l'alea della lite, offre al sig. GALASSO MICHELE - che con la sottoscrizione del presente verbale, accetta - la somma di lire 3.703.428 (tremilioniset-tecentotremilaquattrocentoventottolire), al lordo delle ritenute di legge, somma che verrà corrisposta entro il 15 settembre 1998;

5) sempre con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il sig. GALASSO MICHELE rinunzia, altresì, a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività soppresse, indennità, TFR, preavviso e competenze di fine rapporto, ecc., salvo che ci sia giudizio pendente alla data odierna) e l'AMAT accetta anche tali rinunce;

6) le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti ed i loro procuratori sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della

legge professionale.

L.C.S.

GALASSO MICHELE

AMAT, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Francesco Lucibello

Avv. Paolo Longo

Avv. Diego Colucci

Avv. Olimpia Cimaglia

Il Pretore

dato atto di quanto precede,

dichiara esecutiva la presente transazione.

Taranto, 13 luglio 1998

Il Pretore

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Corrispondenza interna prot. n. AM/638 Taranto,li 08 MAG. 1998

Oggetto : Liquidazione somme

Egr. Sig.
Galasso Michele
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
SEDE

Si comunica alla S.V. che, in esecuzione del dispositivo di sentenza emesso in data 27/03/1998 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa promossa dalla S.V. relativamente ai mancati riposi, questa Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore con le competenze del mese in corso, a titolo risarcitorio, l'importo di £. 4.376.772 quale sorte capitale.

Sulla somma de qua sono state operate le dovute ritenute di legge.

Il predetto pagamento è stato effettuato ai soli fini di evitare ulteriori danni, facendo salva, quindi, la facoltà di questa Azienda di proporre appello al deposito della sentenza.

Al deposito della sentenza si provvederà a calcolare ed accreditare a suo favore anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat_ta@peg.it

N° 98 del Registro

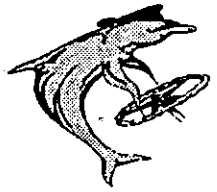

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze relative alle controversie Mancati Riposi - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI — PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)
3. Angelo DI CORRADO (a.g.)
4. Maria T. CONTE
5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)
6. Francesco MATARRESE
7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)
9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi il 23 - 26 - 27 e 30 marzo e 2 - 3 aprile 1998 dai Pretori del Lavoro di Taranto, Dott. Vozza, Dott.ssa. Marra e dott.ssa Borrelli, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai dipendenti ed ex dipendenti Volpe Michele, Armento Salvatore, De Falco Cosimo, Fraccascia Stefano, Gadaleta Antonio, Caliandro Vinicio, Vecchio Pietro, Galasso Michele, Ricchiuti Claudio, Cianciaruso Umberto, Gigante Benito, Castellano Rosario, Marinelli Giorgio, Pugliese Egidio, Dainese Eugenio, Gallo Damiano, Rongo Antonio, Celano Cosimo, e Donvito Antonio, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Volpe Michele	"	6.638.520;
Armento Salvatore	"	4.522.650;
De Falco Cosimo	"	2.863.440;
Fraccascia Stefano	"	1.532.610;
Gadaleta Antonio	"	6.003.150;
Caliandro Vinicio	"	6.085.140;
Vecchio Pietro	"	828.826;
Galasso Michele	"	4.376.772;
Ricchiuti Claudio	"	3.755.832;
Cianciaruso Umberto	"	6.290.555;
Gigante Benito	"	5.003.948;
Castellano Rosario	"	3.381.062;
Marinelli Giorgio	"	919.697;
Pugliese Egidio	"	1.595.110;
Dainese Eugenio	"	998.107;
Gallo Damiano	"	3.093.047;
Rongo Antonio	"	1.494.283;
Celano Cosimo	"	2.596.612;
Donvito Antonio	"	5.011.170,

  oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Giovanni Lella, Maurizio Salvatore e Giovanni De Cataldis, liquidate in £ 850.000, oltre a IVA e CAP, per quanto attiene tutti i dispositivi di sentenza ad eccezione del dispositivo di sentenza relativo al dipendente Donvito Antonio, liquidato in £ 800.000, oltre IVA e CAP;
- ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello, e ciò al fine di evitare aggravio di spese, stante la immediata esecutività dei provvedimenti;
- ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi

legali a favore dei ricorrenti;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di autorizzare il pagamento in favore di Volpe Michele, Armento Salvatore, De Falco Cosimo, Fraccascia Stefano, Gadaleta Antonio, Caliandro Vinicio, Vecchio Pietro, Galasso Michele, Ricchiuti Claudio, Cianciaruso Umberto, Gigante Benito, Castellano Rosario, Marinelli Giorgio, Pugliese Egidio, Dainese Eugenio, Gallo Damiano, Rongo Antonio, Celano Cosimo, e Donvito Antonio, per i motivi in narrativa specificati, delle somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Maurizio Passiatore, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 5.100.000, oltre a IVA e CAP come per legge, in favore dell'avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 5.100.000 oltre a IVA e CAP e a favore dell'avv. Giovanni De Cataldis, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 5.900.000, oltre a IVA e CAP;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali;
- di riservarsi all'atto del deposito delle sentenze di valutare l'opportunità di promuovere appello avverso le stesse, nonché di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi con successivo provvedimento;

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il - 9 APR. 1998 .....

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. F.
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE

N. ...../..... R.G.

N. ..... Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. VITO UOZZA

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

GALAFFO MICHELE

rapp. e dif. dall'Avv. A. MAURIZIO PASTORE

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. O. CIMAGLIA

promossa con atto notificato il ..... a ..... convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,

definitivamente pronunziando, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l'AMAT al pagamento in favore del ricorrente delle somme di lire 4.378.472= oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla sorte capitale per rivalutata. Pone a carico dell'AMAT le spese processuali che liquida in lire 850.000 di cui lire 400.000 per onorari di avvocato da distrarsi per l'avv. A. Maurizio Pastore

Sentenza esecutiva

Taranto 22/3/98

Il Pretore

L010

N° 256 del Registro

COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI — PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)
3. Angelo DI CORRADO (a.g.)
4. Maria T. CONTE
5. Fedele PIGNANELLI
6. Francesco MATARRESE (a.g.)
7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)
9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi:

- Colella	Francesco	Udienza	11/03/1998;:
- Tomaselli	Saverio	"	11/03/1998;
- Cardetta	Giuseppe	"	11/03/1998;
- Pignatelli	Cosimo	"	03/04/1998;
- Galasso	Michele	"	03/04/1998;
- Lincesso	Pietro	"	03/04/1998;
- Cristofaro	Giovanni	"	03/04/1998;
- Albano	Giovanni	"	03/04/1998;
- De Bartolomeo	Emanuele	"	07/05/1998;
- Palmisano	Giuseppe	"	14/05/1998;

- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il 30 OTT. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE

N° 173 del Registro

COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI — PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)
3. Angelo DI CORRADO (a.g.)
4. Maria T. CONTE
5. Fedele PIGNANELLI
6. Francesco MATARRESE
7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)
9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, 3 dei quali rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Cataldis, n° 2 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore e n° 21 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Mongillo	Giuseppe	Udienza	04.02.1998;
- Pagano	Fedele	"	04.02.1998;
- Pulpito	Gregorio	"	04.02.1998;
- Mastrovito	Giuseppe	"	04.02.1998;
- Marinelli	Giorgio	"	16.03.1998;
- Galasso	Michele	"	21.03.1998;
- Vecchio	Pietro	"	21.03.1998;
- Armento	Salvatore	"	23.03.1998;
- De Falco	Cosimo	"	23.03.1998;
- Volpe	Michele	"	23.03.1998;
- Fraccascia	Stefano	"	27.03.1998;
- Caliandro	Vinicio	"	27.03.1998;
- Gadaleta	Antonio	"	27.03.1998;
- Vasco	Michele	"	27.03.1998;
- Rizzo	Pietro	"	23.04.1998;
- Sportelli	Rosario	"	23.04.1998;
- Pulito	Pietro	"	07.05.1998;
- Zanco	Antonio	"	07.05.1998;
- Chiapparino	Luigi	"	21.05.1998;
- Di Maggio	Antonio	"	21.05.1998;
- De Giorgio	Michele	"	27.05.1998;
- Gentile	Franco	"	27.05.1998;
- Gentile	Benito	"	27.05.1998;
- Cascarano	Nicola	"	28.05.1998;
- Casula	Nicola	"	28.05.1998;
- Coletta	Patrizio	"	28.05.1998;

- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 2.600.000, a titolo di acconto per fondo

spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il 18 LUG. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. [illegible]
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li - 8 GEN. 1996

N. di Protocollo AP/49 *Rip.*

Risposta a N. *del*

Allegati N. 1

Al Signor
GALASSO Michele
Via Valsecchi n. 5
74029 T A L S A N O

OGGETTO: invio Modello 01/M anno 1994.-

Compiegato alla presente, Vi rimettiamo il modello 01/M riferito all'anno 1994.-

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
(Dottssa Maria Fabiola MENENTO)

858

SEGR. FIN.
DR. CIMAGLIA
DR. MENENTI

STUDIO LEGALE PETRONE

Avv. CARLO PETRONE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Dott. Proc. SALVATORE MAGGIO
Dott. Proc. GIUSEPPE LECCE
Dott. Proc. VINCENZO D'ELIA
Dott. Proc. GIANLUCA PIEROTTI
Dott. ROBERTO GIOVINAZZI
Dott. GIOVANNI FIORINO
Dott. FIORELLA ONNIBONI

17 NOV. 1995
12272/95 di Prot.

Taranto, 13 novembre 1995

91, VIA GIOVINAZZI - 74100 TARANTO
TEL. ☎ (099) 4521480 - 4520802 - 4520812
TELEFAX (099) 4521490

Spett.le
AMAT
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

cartella perle

SINISTRO 35015/02 AMAT/GALASSO DELL'11.1.92

Con riferimento al sinistro in oggetto, rimetto in allegato copia fotostatica della sentenza ad esso relativa.

Cordiali saluti.

- Avv. Carlo Petrone -

CP/gr

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 457/95 SENT.
N. 3866/92 R. G.
N. 1571 CRON.
N. 1695 REP.

Il Pretore di Taranto - dott.Ettore SCISCI - ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in prima istanza al numero 3866 R.G.1992, promossa da:

GALASSO MICHELE, rappresentato e difeso dall'Avv.Pietro Cristofaro;

- A T T O R E -

contro

A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO - , nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Carlo Petrone;

- C O N V E N U T A -

e

ASCOROMA ASSICURAZIONI S.p.A., nella persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Lungotevere R.Sanzio n°15, - contumace -;

- C O N V E N U T A -

OGGETTO: Risarcimento danni -

Conclusioni per l'attore:

"Voglia l'On.le Pretore adito,contrariis rejectis, così provvedere: a) dichiarare la colpa esclusiva del guidatore del bus n°330 TA/377758 di proprietà della

Amat; b) per l'effetto sentire condannare, in solido tra loro, l'Amat, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la Ascoroma Ass.ni, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al pagamento, in favore di Galasso Michele, della somma di lire 4.163.060 oltre il danno da fermo tecnico (gg.9) da liquidarsi in via equitativa con la rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi die calamitatis, vinte le spese, diritti ed onorario del presente giudizio, ivi comprese il costo della CTU; c) clausola provvisionale come per legge."

Conclusioni per la convenuta AMAT:

"Voglia l'On.le Pretore adito, contrariis rejectis, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, condannare lo stesso al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 e 21/9/1992, Galasso Michele premesso che l'11/1/1992 mentre la propria vettura Renault 9 targata TA/361406 era parcheggiata sul piazzale dell'AMAT in Taranto era stata urtata dall'autobus n°330 targato TA/377758 in proprietà dell'AMAT stessa, assicurato dalla S.p.A. ASCOROMA, e condotto da D'Onghia Francesco, riportan-

do danni per lire 4.163.066, conveniva in giudizio la cennata Società assicuratrice e l'AMAT, chiedendone la solidale condanna al pagamento della ~~cennata~~ detta somma oltre interessi, con vittoria di spese.

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di TARANTO - AMAT - si costituiva con comparsa, eccependo che il sinistro s'era verificato in area privata non soggetta a pubblico transito, sicché non sussisteva il presupposto " per l'applicazione delle norme preposte alla circolazione stradale...".

Contestando comunque anche il quantum debeatur, concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.

L'Ascoroma Assicurazioni non si costituiva e, verificata la regolarità della notifica della citazione, veniva dichiarata contumace. Espletate prova testimoniale e C.T.U., la causa - precisate le conclusioni per come in epigrafe riportate - veniva riservata per la decisione nella udienza del 28 settembre 1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, reputa questo Pretore che la domanda del Galasso - per come emendata (con richiesta della rivalutazione monetaria) all'atto delle definitive conclusioni - sia parzialmente fondata, e debba pertanto trovare accoglimento per quanto di ragione, solo nei confronti della convenuta AMAT.

Va invero innanzitutto osservato che, secondo la corretta giurisprudenza della Suprema Corte " ai fini dell'applicazione della Legge 24 dicembre 1969 n°990, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubblico..." specificandosi poi che " per area aperta alla circolazione del pubblico deve intendersi quella in cui può circolare un indeterminato numero di mezzi e di persone..." (Cass.Pen.Sez.III, 13/2/1975 n°274; sost.conforme,Cass.Civ.Sez.III,25/8/1989 n°3785). Va inoltre considerato che, applicandosi la detta esatta giurisprudenza, i giudici di merito hanno statuito che " l'azione diretta di risarcimento, prevista dall'art.18 Legge 24 dicembre 1969 n°990 non può essere promossa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile da parte del danneggiato quando il sinistro si sia verificato mentre il veicolo, oggetto della copertura assicurativa, era in area privata " (Corte Appello Milano, Sez.II, 5/2/1980 n°214; conforme, Tribunale Napoli, 29/3/1982). Va infine - e sempre preliminarmente - considerato che la Corte di Cassazione, con insegnamento costante,ha statuito che la presunzione di colpa stabilita dall'art.2054 C.C. a carico del conducente e la conseguente responsabilità del proprietario di un veicolo

sorgono ed operano ove ricorra il presupposto della circolazione del veicolo stesso " su una strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni e veicoli" (Cass.Sez.III, 2/7/1977 n°2885; Cass.Sez.III, 13/11/73 n°2997). Tanto premesso, deve osservarsi che l'AMAT ha tempestivamente e sostanzialmente eccepito, all'atto della costituzione, l'inapplicabilità dell'art. 2054 C.C. e della Legge 990/1969 per essere l'incidente avvenuto in area privata (e cioé sul proprio piazzale) e conseguentemente era preciso onere dell'attore dimostrare che tale piazzale, come sostenuto (e solo in comparsa conclusionale), costituiva "area aperta al pubblico" nel senso specificato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Ma il Galasso - cui comunque, é bene puntualizzarlo, tale prova incombeva in ogni caso, costituendo la cennata circostanza il presupposto per l'applicabilità della normativa del Codice Civile e della detta Legge - non ha inteso fornire la necessaria dimostrazione, con la conseguenza, innanzitutto, della improponibilità dell'azione risarcitoria diretta ex art.18 Legge 990/1969, contro la Ascoroma Assicurazioni (cfr.Corte Appello Milano, 5/2/1980 n°214, citata), da cui discende correlative declaratoria.

Per ciò che concerne l'AMAT, deve osservarsi che - pur risultando inapplicabile, nei confronti della stessa, per quanto esposto, la normativa di cui all'art. 2054 C.C. e dunque dovendosi fare riferimento nel caso de quo ai principi della responsabilità extracontrat_ tuale di cui agli artt.2043 e segg.C.C. - la propria responsabilità risarcitoria viene a fondarsi,senza alcun dubbio, sul disposto dell'art.2049 C.C., risul_ tando incontestate in capo alla stessa la proprietà dell'autobus che entrò in collisione con l'auto del_ l'attore e la qualità di proprio dipendente del condu_ cente del primo veicolo ed essendo rimasta accertata, tramite la prova testimoniale, la responsabilità esclu_ siva di quest'ultimo nella causazione del sinistro, trovandosi al momento dello stesso la vettura del Ga_ lasso parcheggiata sul piazzale dell'AMAT ed essendo stata questa urtata dal bus che effettuava manovra di uscita (cfr, in particolare, la testimonianza di Gian_ frate Francesco, nonché quelle di Friuli Francesco e Monteleone Francesco, in udienza 7/10/1993). Venendo alla determinazione del quantum debeatur, reputa que_ sto Pretore - tenendo conto anche delle fotografie in atti inerenti il veicolo dell'attore ed ai danni da questo riportati, siccome espressamente riconosciut dai testi escussi - poter condividere le conclusioni

cui é pervenuto il C.T.U. nella sua relazione, atte_
so che le stesse si mostrano esenti da errori logici,
sicché può quantificarsi in lire 4.163.060 (~~[illegible]~~
(addirittura inferiore, pur di pochissimo, a quanto
stimato dal C.T.U.) la somma occorrente per le sostitu_
zioni e riparazioni necessarie per il corretto ripri_
stino della vettura del Galasso; liquidandosi poi,
con valutazione equitativa ex art.1226 C.C., lire
90.000 per il danno da c.d.fermo tecnico, stimato dal
C.T.U. in giorni nove (ed osservandosi, ove necessa_
rio, che la relativa richiesta, é stata formulata dal_
l'attore nelle definitive conclusioni senza eccezioni
o contestazioni da parte dell'AMAT). Trattandosi di
debito di valore per risarcimento danni scaturente
da illecito extracontrattuale, la somma complessiva
di lire 4.253.060 va rivalutata all'attualità, per
esprimerla in termini monetari correnti, nella misura
del 16,4%, sicché in definitiva l'AMAT, nella persona
del suo legale rappresentante p.t., va condannata al
pagamento in favore dell'attore della somma di lire
4.950.561, oltre interessi al tasso legale dalla data
della presente statuizione al soddisfo, ex art.1282
C.C.. Non appare possibile, invece, riconoscere alcuna
somma per interessi in riferimento al lasso temporale
intercorso dal momento dell'illecito, come richiesto

genericamente in citazione e nelle conclusioni (oltre alla rivalutazione) in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 17/2/1995 n°1712, componendo un annoso contrasto di giurisprudenza, il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale per equivalente, deve comprendere, oltre il danno emergente, anche il danno da ritardo " e cioé il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma..." che esprime in termini monetari attuali il valore del bene danneggiato all'epoca del fatto illecito, ma tale danno deve essere dal creditore " allegato e provato con tutti i mezzi...", mentre invece nella fattispecie in esame il Galasso si é limitato, puramente e semplicemente, ad invocare la condanna al pagamento anche di interessi, senza nulla dedurre o provare in ordine alla sussistenza ed entità di detto " danno da ritardo ".

Attesa la soccombenza, l'AMAT va altresì condannata, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio del Galasso, che vengono liquidate – tenuto conto anche del valore della causa, dell'attività svolta, all'epoca d'espletamento della stessa e della nota specifica – in complessive lire 2.328.031 (di cui lire 287.111 per spese di C.T.U.; lire 790.000 per diritti; lire 750.000 per

onorari; lire 154.000 per rimborso spese generali ex art.15 T.F.). Nonostante la soccombenza dell'attore nei confronti della Ascoroma Assicurazioni, nulla deve essere disposta in punto spese a favore di quest'ultima, essendo la stessa rimasta contumace.

Si dichiara, infine, che la presente statuizione é provvisoriamente esecutiva, per quanto attiene i capi della stessa suscettibili di esecuzione forzata, ai sensi dell'art.282 c.p.c. in relazione all'art.90 Legge 353/1990 per come ~~sostituito~~ dall'art.9 DL. 347/1995, non applicandosi, per quanto prima detto, la Legge 990/1969.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con citazione del 17 e 21/9/1992, da Galasso Michele nei confronti dell'AMAT e della Ascoroma Assicurazioni, ogni diversa istanza reietta, così provvede:

1) Condanna l'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Galasso Michele della somma di lire 4.950.561 oltre interessi al tasso legale della presente statuizione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in lire 2.328.031.

2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. in relazione all'art. 90 legge 353/1990 per quanto ottiene il capo 1) che precede.

3) Dichiara improponibile la domanda nei confronti della Ascoroma Assicurazioni.

Taranto, 2 ottobre 1995

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pietro Romano)

IL PRETORE

(Dr.Ettore SCISCI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO, 13 OTT. 1995
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pietro ROMANO)

Registrato a Taranto il 25 OTT. 1995
al N° 5744
lire 197000 (centomilanovecentosettemila)
per invim.
(Rag. Maria Buonfrate)

1071 Loc. F.	
1041 Loc. T.	
1041 V. F.	
1041 Fusa F.	
1041 Fusa T.	
	120000
8541 Trib.	45000
	2000
INVIM.	
2° Origin.	

£ 197000

Addì 2-11-95 Richiesta
n. 2 cop.e con urgenza
senza
Cristofaro

Addì 6-11-95
Rilasciata copia esecutiva
a Cristofaro £ 16000
IL CANCELLIERE

Avv. Piero CRISTOFARO
Via Sorcinelli, 22 - ☎ 330835 - 37692
74100 TARANTO
Cod. Fisc. CRS PTR 40P18 L049T
Part. IVA 00215670738

SEGR. - SM
COPIA x IACOBINO

13 NOV. 1995
N. 18105/95 di Prot.

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1154/95 SENT.
N. 3866/92 R. G.
N. 7571 CRON.
N. 1695 REP.

Il Pretore di Taranto - dott.Ettore SCISCI - ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in prima istanza al numero 3866 R.G.1992, promossa da:

GALASSO MICHELE, rappresentato e difeso dall'Avv.Piero Cristofaro;

- A T T O R E -

contro

A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO - , nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Carlo Petrone

- C O N V E N U T A -

e

ASCOROMA ASSICURAZIONI S.p.A., nella persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Lungotevere R.Sanzio n°15, - contumace -;

- C O N V E N U T A -

N. Cron. 35109 Mod. A
Diritti 5000
Trasferta 3930
Totale L. 8930
10% 395
Totale L. 9325
Taranto, li
Il Cancelliere
13 NOV. 1995

OGGETTO: Risarcimento danni -

Conclusioni per l'attore:

"Voglia l'On.le Pretore adito, contrariis rejectis, così provvedere: a) dichiarare la colpa esclusiva del guidatore del bus n°330 TA/377758 di proprietà della

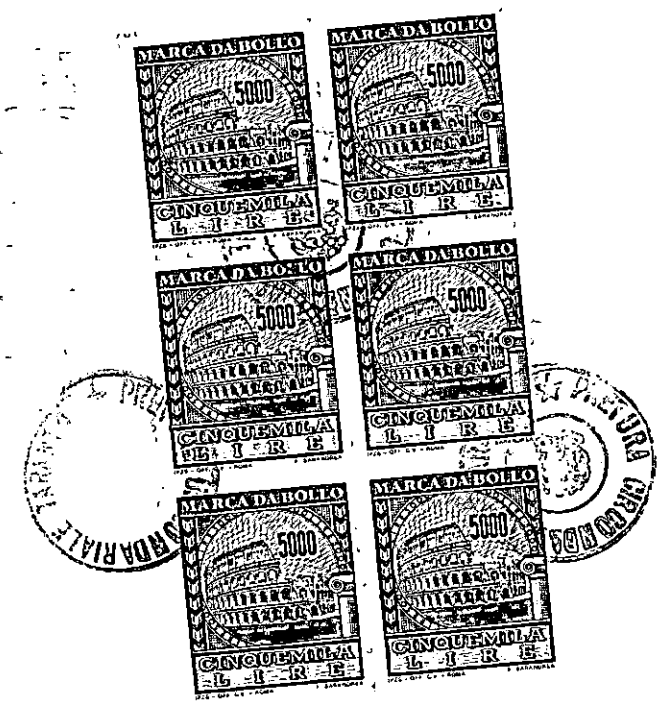
MARCA DA BOLLO
5000
CINQUEMILA
L I R E

Amat; b) per l'effetto sentire condannare, in solido tra loro, l'Amat, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la Ascoroma Ass.ni, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al pagamento, in favore di Galasso Michele, della somma di lire 4.163.060 oltre il danno da fermo tecnico (gg.9) da liquidarsi in via equitativa con la rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi die calamitatis, vinte le spese, diritti ed onorario del presente giudizio, ivi comprese il costo della CTU; c) clausola provvisionale come per legge."

Conclusioni per la convenuta AMAT:

"Voglia l'On.le Pretore adito, contrariis rejectis, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, condannare lo stesso al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 e 21/9/1992, Galasso Michele premesso che l'11/1/1992 mentre la propria vettura Renault 9 targata TA/361406 era parcheggiata sul piazzale dell'AMAT in Taranto era stata urtata dall'autobus n°330 targato TA/377758 in proprietà dell'AMAT stessa, assicurato dalla S.p.A. ASCOROMA, e condotto da D'Onghia Francesco, riportan-

PRETURA

do danni per lire 4.163.066, conveniva in giudizio la cennata Società assicuratrice e l'AMAT, chiedendone la solidale condanna al pagamento della ~~cennata~~ ditta somma oltre interessi, con vittoria di spese.

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di TARANTO - AMAT - si costituiva con comparsa, eccependo che il si_nistro s'era verificato in area privata non soggetta a pubblico transito, sicché non sussisteva il presup_posto " per l'applicazione delle norme preposte alla circolazione stradale...".

Contestando comunque anche il quantum debeatur, con_cludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.

L'Ascoroma Assicurazioni non si costituiva e, verifi_cata la regolarità della notifica della citazione, ve_niva dichiarata contumace. Espletate prova testimonia_le e C.T.U., la causa - precisate le conclusioni per come in epigrafe riportate - veniva riservata per la decisione nella udienza del 28 settembre 1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, reputa questo Pretore che la do_manda del Galasso - per come emendata (con richiesta della rivalutazione monetaria) all'atto delle defini_tive conclusioni - sia parzialmente fondata, e debba pertanto trovare accoglimento per quanto di ragione, solo nei confronti della convenuta AMAT.

CIRCUNARIAL
PRETÓRIA

Va invero innanzitutto osservato che, secondo la cor_
retta giurisprudenza della Suprema Corte " ai fini
dell'applicazione della Legge 24 dicembre 1969 n°990,
sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le
aree di proprietà pubblica o privata aperte alla cir_
colazione del pubblico..." specificandosi poi che " per
area aperta alla circolazione del pubblico deve in_
tendersi quella in cui può circolare un indeterminato
numero di mezzi e di persone..." (Cass.Pen.Sez.III,
13/2/1975 n°274; sost.conforme,Cass.Civ.Sez.III,25/8/
1989 n°3785). Va inoltre considerato che, applicandosi
la detta esatta giurisprudenza, i giudici di merito
hanno statuito che " l'azione diretta di risarcimen_
to, prevista dall'art.18 Legge 24 dicembre 1969 n°990
non può essere promossa nei confronti dell'assicuratore
del responsabile civile da parte del danneggiato quan_
do il sinistro si sia verificato mentfe il veicolo,
oggetto della copertura assicurativa, era in area
privata " (Corte Appello Milano, Sez.II, 5/2/1980
n°214; conforme, Tribunale Napoli, 29/3/1982). Va
infine - e sempre preliminarmente - considerato che
la Corte di Cassazione, con insegnamento costante,ha
statuito che la presunzione di colpa stabilita dal_
l'art.2054 C.C. a carico del conducente e la conse_
guente responsabilità del proprietario di un veicolo

PRETURA CIRCONDO

sorgono ed operano ove ricorra il presupposto della circolazione del veicolo stesso " su una strada pub_ blica o su una strada privata soggetta ad uso pubbli_ co o comunque adibita al traffico di pedoni e veicoli" (Cass.Sez.III, 2/7/1977 n°2885; Cass.Sez.III,13/11/73 n°2997). Tanto premesso, deve osservarsi che l'AMAT ha tempestivamente e sostanzialmente eccepito, all'at_ to della costituzione, l'inapplicabilità dell'art. 2054 C.C. e della Legge 990/1969 per essere l'inciden_ te avvenuto in area privata (e cioé sul proprio piaz_ zale) e conseguentemente era preciso onere dell'atto_ re dimostrare che tale piazzale, come sostenuto (e solo in comparsa conclusionale), costituiva "area a_ perta al pubblico" nel senso specificato dalla giuri_ sprudenza della Suprema Corte. Ma il Galasso - cui comunque, é bene puntualizzarlo, tale prova incombe_ va in ogni caso, costituendo la cennata circostanza il presupposto per l'applicabilità della normativa del Codice Civile e della detta Legge - non ha inteso fornire la necessaria dimostrazione, con la conseguen_ za, innanzitutto, della improponibilità dell'azione risarcitoria diretta ex art.18 Legge 990/1969, contro la Ascoroma Assicurazioni (cfr.Corte Appello Milano, 5/2/1980 n°214, citata), da cui discende correlative declaratoria.

Per ciò che concerne l'AMAT, deve osservarsi che - pur risultando inapplicabile, nei confronti della stessa, per quanto esposto, la normativa di cui all'art. 2054 C.C. e dunque dovendosi fare riferimento nel caso de quo ai principi della responsabilità extracontrat_ tuale di cui agli artt.2043 e segg.C.C. - la propria responsabilità risarcitoria viene a fondarsi, senza alcun dubbio, sul disposto dell'art.2049 C.C., risul_ tando incontestate in capo alla stessa la proprietà dell'autobus che entrò in collisione con l'auto del_ l'attore e la qualità di proprio dipendente del condu_ cente del primo veicolo ed essendo rimasta accertata, tramite la prova testimoniale, la responsabilità esclu_ siva di quest'ultimo nella causazione del sinistro, trovandosi al momento dello stesso la vettura del Ga_ lasso parcheggiata sul piazzale dell'AMAT ed essendo stata questa urtata dal bus che effettuava manovra di uscita (cfr, in particolare, la testimonianza di Gian_ frate Francesco, nonché quelle di Friuli Francesco e Monteleone Francesco, in udienza 7/10/1993). Venendo alla determinazione del quantum debeatur, reputa que_ sto Pretore - tenendo conto anche delle fotografie in atti inerenti il veicolo dell'attore ed ~~ai~~ danni da questo riportati, siccome espressamente riconosciut~~e~~ dai testi escussi - poter condividere le conclusioni

cui é pervenuto il C.T.U. nella sua relazione, atte_ so che le stesse si mostrano esenti da errori logici, sicché può quantificarsi in lire 4.163.060 (addirittura inferiore, pur di pochissimo, a quanto stimato dal C.T.U.) la somma occorrente per le sostitu_ zioni e riparazioni necessarie per il corretto ripri_ stino della vettura del Galasso; liquidandosi poi, con valutazione equitativa ex art.1226 C.C., lire 90.000 per il danno da c.d.fermo tecnico, stimato dal C.T.U. in giorni nove (ed osservandosi, ove necessa_ rio, che la relativa richiesta, é stata formulata dal_ l'attore nelle definitive conclusioni senza eccezioni o contestazioni da parte dell'AMAT). Trattandosi di debito di valore per risarcimento danni scaturente da illecito extracontrattuale, la somma complessiva di lire 4.253.060 va rivalutata all'attualità, per esprimerla in termini monetari correnti, nella misura del 16,4%, sicché in definitiva l'AMAT, nella persona del suo legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 4.950.561, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente statuizione al soddisfo, ex art.1282 C.C.. Non appare possibile, invece, riconoscere alcuna somma per interessi in riferimento al lasso temporale intercorso dal momento dell'illecito, come richiesto

PREFEITURA

genericamente in citazione e nelle conclusioni (ol_
tre alla rivalutazione) in quanto, come chiarito dal_
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia
del 17/2/1995 n°1712, componendo un annoso contrasto
di giurisprudenza, il risarcimento del danno da ille_
cito extracontrattuale per equivalente deve compren_
dere, oltre il danno emergente, anche il danno da ri_
tardo " e cioé il lucro cessante provocato dal ritar_
dato pagamento della somma..." che esprime in termini
monetari attuali il valore del bene danneggiato all'e_
poca del fatto illecito, ma tale danno deve essere
dal creditore " allegato e provato con tutti i mez_
zi...", mentre invece nella fattispecie in esame il
Galasso si é limitato, puramente e semplicemente, ad
invocare la condanna al pagamento anche di interessi,
senza nulla dedurre o provare in ordine alla sussi_
stenza ed entità di detto " danno da ritardo ".
Attesa la soccombenza, l'AMAT va altresì condannata,
nella persona del legale rappresentante p.t., al pa_
gamento delle spese di giudizio del Galasso, che ven_
gono liquidate - tenuto conto anche del valore della
causa, dell'attività svolta, all'epoca d'espletamento
della stessa e della nota specifica - in complessive
lire 2.328.031 (di cui lire 287.111 per spese di
C.T.U.; lire 790.000 per diritti; lire 750.000 per

PRETURA

onorari; lire 154.000 per rimborso spese generali ex art.15 T.F.). Nonostante la soccombenza dell'attore nei confronti della Ascoroma Assicurazioni, nulla deve essere disposto in punto spese a favore di quest'ultima, essendo la stessa rimasta contumace.

Si dichiara, infine, che la presente statuizione é provvisoriamente esecutiva, per quanto attiene i capi della stessa suscettibili di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. in relazione all'art.90 Legge 353/1990 per come ~~sostituito~~ dall'art.9 DL. 347/1995, non applicandosi, per quanto prima detto, la Legge 990/1969.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con citazione del 17 e 21/9/1992, da Galasso Michele nei confronti dell'AMAT e della Ascoroma Assicurazioni, ogni diversa istanza reietta, così provvede:

1) Condanna l'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Galasso Michele della somma di lire 4.950.561 oltre interessi al tasso legale della presente statuizione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in lire 2.328.031.

PRETURA CIRCOND.

2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. in relazione all'art. 90 legge 353/1990 per quanto attiene il ~~[illegible]~~ capo 1) che precede.

3) Dichiara improponibile la domanda nei confronti della Ascoroma Assicurazioni.

Taranto, 2 ottobre 1995

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
(Pietro Romano)

IL PRETORE

(Dr.Ettore SCISCI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO, 13 OTT. 1995
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pietro ROMANO)

[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L. 150000
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L.
[illegible]	L. 45000
9541 T.A.	L. 2000
INV.M.	L.
2° Origin.	L.

£ 197000

Registrato a Taranto il 25 OTT. 1995
al N° 5744 [illegible]
lire 197000 (centonovantasettemila) esatte
di cui lire ..... per [illegible]zione e
lire ..... per invim.
IL CAPITANO REGGENTE
(Rag. Umberto Buonfrate)

Addì 2-11-95 Richiesta
n. 2 cop.e con urgenza
senza

Copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia a richiesta di Dw Cristofaro in forma esecutiva.
Taranto, 6-11-95

F.TO IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott. Renata FAZZI)

Repubblica Italiana - In nome della legge
Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Taranto, 6-11-95

F.TO IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott. Renata FAZZI)

è conforme e si autentica

Taranto 6-11-95

PRETURA CIRCONDARIALE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott. Renata FAZZI)

Avv. Piero CRISTOFARO
Via Sorcinelli, 22 - ☎ 330835 - 376924
74100 TARANTO
Cod. Fisc. CRS PTR 40P18 L049T
Part. IVA 00215670738

ATTO DI NOTIFICAZIONE E PRECETTO

Il sig. GALASSO Michele, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli,22 presso lo studio dell'Avv. Piero Cristofaro che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione,

COPIA

IN VIRTU'

della sentenza del Pretore di Taranto del 21.10.95, provvisoriamente esecutiva che, unitamente al presente atto, si notifica ad ogni effetto di legge,

INTIMA

l'A.M.A.T. Via C. Battisti,657 Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare entro gg. 10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Avviso deposito sentenza	£ 20.000
Ritiro fascicolo	20.000
Disamina	20.000
Consult. e corr.	160.000
Diritto repertorio	5.000
Rich. registrazione e costo	217.000
Rich. copie e costo	126.000
Rich. autentica idem	20.000
Collazione idem	20.000
Totale a riportare	608.000

Riporto	608.000
Rich. formula esecutiva	20.000
Ritiro copie	20.000
Esame idem	20.000
Sorte capitale	4.950.561
Interessi legali	85.209
Spese, dir. e on.tassati	2.328.031
Disamina titolo	20.000
Bolli	30.000
Mandato ed autentica	35.000
Scritto e coll.	40.000
Diritti di precetto	80.000
Rich. notifica	20.000
Cons.cliente	80.000
Corr. inf.	80.000
Fascicolo	20.000
Nota diritti	40.000
IVA e CAP su 2.100.000	448.980
TOTALE £	8.925.781

S.E.& O. con gli interessi a norma di legge, nonché le spese di notifica di questo atto e le successive occorrende. Con avvertimento che in mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.

Taranto, 7 Novembre 1995

Avv. Piero CRISTOFARO

CORTE DI APPELLO DI LECCE-SEZ.DISTACCATA DI TARANTO

Ad istanza di cui sopra io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. incaricato dall'Uff.Giud. Dir. ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. via C. Battisti,657 Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, mediante il servizio postale ai sensi di legge.

a mani dell'impiegato Castellaneta Pietro
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
il 13 Nov. 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li - 2 MAR. 1995

N. di Protocollo AP/239 *Rip.*

Risposta a N. *del*

Allegati N.

RACCOMANDATA

Al Signor

GALASSO Michele

Via Marco VALSECCHI, 5

74029 TALSANO

OGGETTO : Invio modello 101.-

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il modello 101 relativo agli emolumenti percepiti dalla S.V. nell'anno 1994.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

858

MA/

Mod. 23-I (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

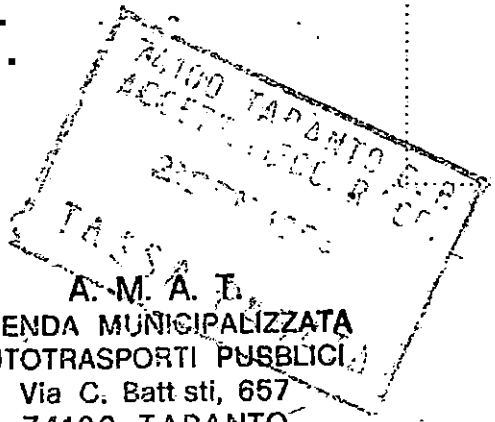

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N. B. – Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste

LOCALITÀ

SIGLA PROV

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO / RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia N. [ ]

☐ Assicurata ☐ Pacco di L. 3619

Spedit. il 26 GEN. 1994 dall'Ufficio di

indirizzat. a Signor GALASSO Michele

Via Marco Valsecchi n.5 74029 TALSANO

da compilare a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 27/1/94

Firma dell'Incaricato della distribuzione e del pagamento

Firma Caterina Carmela

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento

74029 TALSANO (TA) 27.1.94

Roma 1993 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Taranto, 24 GEN. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 181/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'EX AGENTE
SIG. GALASSO MICHELE
Via Marco Valsecchi, n.5
74029 T A L S A N O

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE LA S.V. DOVRA' RESTITUIRE A QUESTA AZIENDA LA SOMMA DI L. 1.861.792, A SUO TEMPO PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI INNANZI, DELLA QUALE LA S.V. HA SOTTOSCRITTO E RILASCIATO QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI DI L. 593.446 PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN IMPORTO TOTALE DI L. 2.455.238.

LA RESTITUZIONE DEL PREDETTO IMPORTO DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE IL VERSAMENTO DI N. 5 RATE CON SCADENZE MENSILI A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 1994, O IN UNICA SOLUZIONE, UTILIZZANDO GLI ALLEGATI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ALL'UOPO COMPILATI.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.630.662,E' STATA OPERATA,CON L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 22,010%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 358.909.

LA S.V. POTRA' RECUPERARE LA PREDETTA IMPOSTA INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA,AI SENSI DELL'ART.16, 6' COMMA, DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UOPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA S.V., SI ALLEGA L'ISTANZA DI RIMBORSO DA INOLTRARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE,AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO,RICHIAMANDO ALTRESI' L'ATTENZIONE DELLA S.V. SULLA NECESSITA',NEL CASO DOVESSERO DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I' GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

SI RACCOMANDA ALLA S.V. DI OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA NEI TERMINI INDICATI, ONDE EVITARE A QUESTA AZIENDA DI RICORRERE, IN CASO DI INADEMPIENZA, ALLE VIE LEGALI PER IL RECUPERO DEL PROPRIO CREDITO.

A . M . A . T .
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

D.ssa MENENTI
PERS.

I.N.P.S.
STRUTTURA DI DECENTRAMENTO
DEI FONDI SPECIALI
AREA TRASPORTI Ufficio "Pensionesubito"
Via Ciro il Grande, 21
R O M A

Roma, 9-6-93

AMAT - TARANTO
16.06.93 004486
SEGRETERIA GENERALE

Al Dirigente la S.A.P.
di
TARANTO

e, p.c.

All'Azienda
A.M.A.P.
V. Cesare Battisti 657
Taranto

Con riferimento alla circolare n. 290 del 21/12/1992, con la quale è stata assegnata alle S.A.P. la competenza esclusiva in merito all'intero ciclo di prodotto per le domande di pensione presentate a partire dal mese di dicembre 1992 e facendo seguito al messaggio n. 42757 del 1/2/1993, si trasmette la domanda di pensione relativa al Sig. GALASSO MICHELE nato il 11-6-51, pervenuta a questa Struttura in data 7-4-93, per la definizione a cura di codesta S.A.P..

IL DIRIGENTE LA STRUTTURA
(dr.Francesco Sparagna)

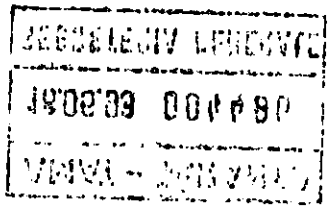

Mod. 23-I (per l'interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

AVVISO DI RICEVIMENTO
DI RISCOSSIONE

prot.n.507/98 GALASSO Michele

DA RESTITUIRE A:

A: M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N. B. – Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe facciate le indicazioni richieste

CONTI DI CREDITO

Municipalizzata Autotrasporti Taranto Ufficio Personale

74100 TARANTO 8.IV.93

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 9755 di L. .....

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedit. a il 8/04/93

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat. a I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti Pubblici Servizi Trasporto Reparto 5° Gruppo L.270/88- Personale Inidoneo- Via Ciro il Grande 21 E U R - 00144 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il .....

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Firma .....

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

I.N.P.S. A.A.G.G. 13.-4.93 DIREZIONE GENERALE

MICROFILM - 13.4.93 - 6 - EUR

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099).791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, - 7 APR. 1993

N. di protocollo 507/93 Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - Reparto 5° - Gruppo L.270/88 -
Personale Inidoneo -
Via Ciro il Grande 21- E U R -
00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio documentazione per riconoscimento pensione ex agente GALASSO Michele nato il 11.06.1951 beneficiario dell'art.3 della legge n.270 del 12/7/1988 " esodo personale inidoneo ".-

Vi trasmettiamo, compiegati alla presente e debitamente compilati in ogni loro parte, i sottoelencati documenti per il riconoscimento della pensione all'ex agente in oggetto.

Si precisa che il predetto ex agente è beneficiario dell'art.3 della legge n.270 del 12/7/1988-" esodo personale inidoneo".-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

1)-domanda di pensione sottoscritta dall'agente;
2)-mod.ET02/P (ET36);
3)-stato di famiglia per uso assegni;
4)-dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta artt.15-16 D.P.R. 29/9/73,n.597 e successive modifiche ed integrazioni;
5)-dichiarazione per il trattamento provvisorio art.3/270.-

Mod. ET02/P (ET. 36)
(parte prima)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

DOMANDA DI PENSIONE

QUADRO 1)

Il sottoscritto GALASSO Michele
(cognome e nome)

nato il 11/06/1951 a Taranto (Prov. TA)

abitante a TALSANO (Prov. Taranto) - C.A.P. 74029

in via Marco Valsecchi n. 5 tel. ..... in qualità di:

— ex agente dell'Azienda A.M.A.T. ~~XXXXXXXX~~ esonerato dal servizio il 30/11/1992.-

— superstite dell'ex agente ..... nat... il ..... decedut... il .....

CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI Applicazione art.3 legge 12/7/1988, n.270-personale inidoneo.-
(anzianità - vecchiaia - invalidità - riversibilità)

A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO E DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI SPETTANTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA I.V.S.

ed all'uopo allega i seguenti documenti: *(vedere avvertenze a tergo)*

.....

.....

.....

CHIEDE, inoltre, nella eventualità che la presente domanda non possa essere accolta:

— l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione con versamenti volontari, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830;

— la liquidazione della sua posizione assicurativa ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

CHIEDE, infine, ove occorra, di coprire mediante contribuzione al Fondo - in base all'art. 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 - le assenze senza paga dal servizio che dovesse effettuare in avvenire.

QUADRO 2) **PAGAMENTO DELLA PENSIONE**

Tenuto presente che il pagamento delle rate di pensione può essere effettuato con i seguenti mezzi:

a) emissione di assegno circolare all'ordine (autorizzando, allo scopo, la trattenuta per le spese di compilazione e spedizione del titolo ed esonerando l'I.N.P.S. da ogni responsabilità per i casi di smarrimento o sottrazione dell'assegno);

b) accreditamento sul c/c postale di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;

c) accreditamento sul c/c bancario di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;

d) pagamento diretto tramite l'Ufficio postale indicato dal richiedente la pensione.

Il sottoscritto CHIEDE che le rate di pensione siano pagate mediante il seguente mezzo:

Ufficio Postale Locale - Via Lama n.139 74020 LAMA

(specificare il numero distintivo e frazionario dell'Ufficio postale, il numero del c/c postale o del c/c bancario)

DELEGA Sig. ..... nat... il ..... a .....
(cognome e nome)

abitante a ..... a riscuotere, in suo nome e vece, quanto dovutogli, trovandosi nella impossibilità di recarsi a riscuotere per i seguenti motivi: .....

Data 7 APR. 1993 Firma .....

QUADRO 3) **VIDIMAZIONE DELLE FIRME (1)**
(Solo nel caso in cui il richiedente deleghi per la riscossione altra persona)

Si dichiarano vere e autentiche le firme apposte in nostra presenza nell'atto di delega che precede.

Data .....

Bollo dell'Ufficio

.....

(1) Alla vidimazione delle firme può provvedere il Notaio, il Sindaco, il Direttore della casa di cura o dell'ospedale presso il quale il richiedente è ricoverato, l'Autorità consolare italiana.

Mod. ET02/P

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO

ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE

Agente GALASSO Michele nato il 11/06/1951

a Taranto abitante a Talsano via Marco Valsecchi

N. 5 C.A.P. 74029 Codice Fiscale GLS MHL 51H11L049R

Quadro 1

STATO DI SERVIZIO

Assunto in servizio nella categoria:
- avventizi il ..... Qualifica all'atto dell'assunzione Autista di linea
- ordinari o effettivi il ..... Passato nella categoria ordinari il .....
- di ruolo il 26/07/1975 Passato nella categoria di ruolo il 26/07/1975

Iscritto al fondo di previdenza il 26/07/1975 Ultimo giorno lavorativo effettivo 30/11/1992.-

Esonerato il 30/11/1992.- (data di cessazione del rapporto di lavoro) per Applicazione art. 3 della legge 12/7/1988, n.270 personale inidoneo-programma quinquennale.-

Quadro 2

ASSENZE SENZA PAGA
verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero
(analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)

Periodo	Motivo
dal ..... al	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	
» ..... »	

Quadro 3

RAPPORTO DI LAVORO
A PART TIME

— *Di tipo verticale*

Dal ..... al .....

Mesi ..... Settimane .....

Giorni .....

— *Di tipo orizzontale*

Dal ..... al .....

.....%

Quadro 4

NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA
IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO

	Ente bancario cessionario	Ente assicuratore garante	Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione	Quota mensile ceduta	Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia
1					
2					
3					

Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico	Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico
26/7/975	Autista di linea	7b Da			
1/1/978	Conducente di linea	Livello 7°			
21/3/988	Conducente	Livello 8°			
1/1/989	Conducente	Livello 8°.-			
		(L.270/88).-			

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. ..... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. ..... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. ..... del .....

Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

Periodo dal	Periodo al	lett. a) e b) Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam (col. 7, 8 mod. ET 9)	lett. c) 13ª - 14ª e mensilità eccedenti la 12ª esclusi access. (col. 9 mod. ET 9)	lett. d) Elementi accessori dello stipendio (col. 10 mod. ET 9)	lett. f) Altri emolumenti non pensionabili (col. 11 mod. ET 9)	lett. e) Compenso lav. straord. anche se forfettario (col. 12 mod. ET 9)	Totale (col. 13 del mod. ET 9)
1-1-19 89	31-12-19 89	274.800 21.049.305	3.129.555	170.000 5.625.688	═══	2.399.452	444.800 32.204.000
1-1-19 90	31-12-19 90	20.499.047	3.249.765	75.000 6.967.743	═══	1.843.445	75.000 32.560.000
1-1-19 91	31-12-19 91	22.872.074	3.580.256	75.000 7.836.939	800.000 ═══	4.407.731	875.000 38.697.000
1-1-19 92	30/11/1992	21.832.841	3.361.650	7.851.555	═══	6.487.954	39.534.000
1-1-19							

Quadro 7

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il sottoscritto XXXXXX (legale rappresentante) dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente GALASSO Michele.

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/12/1991 al 30/11/1992 (ultimi 12 mesi di servizio) è conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 29-10-1971, numero 889, ed è così costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza . . . . . L. 21.854.448=

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5, lett. *b*) . . . . . L. 1.475.292

c) mensilità eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali . . . . . L. 3.882.160

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. *d*) dell'art. 5, legge n. 889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero . . . . . L. 8.107.098

e) ..... L. ═══

TOTALE L. 35.318.998

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lett. *a*), è quella riferita al livello economico 8° ed è comprensiva di n. 6^ aumenti periodici di anzianità.

3) Gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. *d*) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nel periodo dal 1/12/1989 al 30/11/1992 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a L. 23.289.211

4) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. *d*), è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. *d*), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4° comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art. 16 della legge in parola.

5) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e modd. 01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

6) Nell'Azienda vi sono / non vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

li - 7 APR. 1993

Azienda Municipalizzata Autotrasporti

Azienda Municipalizzata Autotrasporti

Firma del titolare dell'Azienda o del legale rappresentante

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Timbro dell'Azienda)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, - 7 APR. 1993

N. di protocollo ..... Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

Ex agente GALASSO Michele nato a Taranto il 11/06/1951

Retribuzione mensile ex art. 3/270 £. 2.736.623=
(comprensiva dei ratei di 13' e 14' mensilità)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Retribuzioni

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- Direzione Generale - Fondo di Previdenza
Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto
Reparto V° - Via Ciro il Grande, 21

00144 ROMA - EUR

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA DELLE PERSONE FISICHE, PREVISTE DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto GALASSO Michele, codice fiscale GLSMHL51H11L049R nato a Taranto, il 11/06/1951, stato civile coniugato, titolare della pensione n° _____ cat. ____, a norma dell'Art. 2 del D.L. del 5/marzo/1986, n° 57, dichiara sotto la propria responsabilità di :
(indicare SI o NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo, fornire la ulteriore informazione richiesta)

1) [SI] avere diritto alla detrazione di imposta per spese di produzione del reddito;

2) [SI] avere diritto alla detrazione di imposta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, che NON possiede redditi propri per ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;

3) [NO] avere diritto IN MANCANZA DEL CONIUGE (perchè vedovo/vedova ovvero celibe/nubile) alla detrazione di imposta per il primo figlio a carico, che NON possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;

4) [NO] (*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA NORMALE, per n° _____ figli o affiliati minori di età o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemente inabile al lavoro, a carico che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;

5) [SI] (*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA DOPPIA, per n° 2 figli o affiliati minori di età, o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemente inabili al lavoro, a carico, che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili (IN CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE, INCLUDERE NEL NUMERO DEI FIGLI IL " PRIMO FIGLIO " PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA DETRAZIONE PREVISTA IN MANCANZA DEL CONIUGE);

(*) = Le detrazioni per i figli spettano nella MISURA DOPPIA nel caso in cui il coniuge del richiedente non possegga redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue e nel caso in cui il richiedente sia vedovo/vedova ovvero celibe/nubile.
Spettano, inoltre, IN MISURA DOPPIA, le detrazioni per i figli adottati o affiliati soltanto da parte del richiedente.
Negli altri casi, le detrazioni per i figli spettano nella MISURA NORMALE ad entrambi i genitori.

6) [NO] avere diritto alla detrazione di imposta per n° _____ altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati (genitori nonni, adottati, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, figli maggiorenni diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5), figli dei figli) che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili e convivono con il richiedente e percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

7) [SI] avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura decrescente per scaglioni di reddito, prevista dall'Art. 16 - lett. e) del D.P.R. 597/1973, nel testo modificato dall'Art. 3 della Legge 28 febbraio 1983, n° 53, per i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

8) [NO] avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura fissa, prevista dall'Art. 3 della Legge 24 aprile 1980, n° 146 e successive modificazioni per i redditi di lavoro dipendente e di pensioni di minore importo, se l'ammontare della pensione non esclude l'attribuzione di tale detrazione.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL' I.N.P.S. OGNI VARIAZIONE CHE DOVESSE COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA RICHIESTE.-

Data 7 APR. 1993 Firma: [signature]

LE DETRAZIONI DI IMPOSTA SPETTANO UNA SOLA VOLTA E, PERTANTO, OVE IL PENSIONATO PRESTI LAVORO DIPENDENTE, NON POSSONO ESSERE CHIESTE SULLA RETRIBUZIONE QUALORA SIANO STATE CHIESTE SULLA PENSIONE.-

UFFICIO ANAGRAFE TALSANO - CALUMBU - S. DONATO

STATO DI FAMIGLIA

nistrativo o comunque per quelli previsti dalla legge la esenzione del bollo.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

che nell'Anagrafe della popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

CP. GALASSO Michele 1951

n.Taranto 11/6/1951 (n.1260 p.I s.A)
cgt:Castriotta Carmela-Manfredonia 15/9/1980
atto n.290 p.II s.A FF.122091
residente dalla nascita

Via M.Valsecchi 5 Talsano 3 media

Mg. CASTRIOTTA Carmela 1950

n.Manfredonia 1/3/1950 (n.205 p.I s.A)
cgt.Galasso Michele - Manfredonia 15/9/1980

Fg. GALASSO Maria Luana 1981

n.Manfredonia 16/6/1981 (n.265 p.I s.A) (4)
nubile

Fg. GALASSO Daniela 1983

n.Taranto 21/1/1983 (n.177 p.I s.A) (1)
nubile

PER ASSEGNI FAMILIARI
(T.U. DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - D.M. 30/8/1937).

COMUNE DI TARANTO - 10ª CIRCOSCRIZIONE

-5 APR. 1983

Acciò consti si rilascia il presente *Taranto, li* .....

L'Ufficiale di Anagrafe delegato

La qualifica di Capo Famiglia, attribuita solo ai fini anagrafici, è irrilevante a tutti gli altri fini. Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi. Per il riconoscimento di altri diritti il pre-

COMUNE DI TARANTO

AMAT - TARANTO
30.03.93 002431
SEGRETERIA GENERALE

PERS.

Taranto 29/3/1993

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le
A.M.A.T.
Via C.Battisti n.657
TARANTO

Io sottoscritto Galasso Michele, nato a Taranto l'11/6/1951 residente in Talsano, via Valsecchi n.5, collocato a riposo per pretesa inidoneità, essendo stato invitato da codesta Azienda a sottoscrivere la domanda di pensione a seguito della cessazione del servizio, dichiaro di acconsentire a tale sottoscrizione al solo fine di non rimanere privo di qualsiasi reddito.

Pertanto faccio espressa ed incondizionata riserva di proseguire il giudizio di impugnativa del licenziamento in corso davanti alla Magistratura del Lavoro di Taranto e di restituire o di computare in conto danni, conseguenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, i ratei di pensione che andrò a riscuotere fino all'ottenimento della anzidetta decisione.

Distinti saluti.

Michele Galasso

Mod. 23-I (per l'interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

0971

N. B. - Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste.

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOSERVIZI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 00 57 di L. 11.1.93 20

[X] Raccomandata [ ] Vaglia spedit. a il 08/01/1993

[ ] Assicurata [ ] Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat. a Al Signor GALASSO Michele Via MArco Valsecchi n.5

74029 TALSANO

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 11/01/93

Firma [signature]

Firma dell'Incaricato della distribuzione o del pagamento

[signature]

TALSANO (TA) - A 74029 11.1.93.08

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, - 8 GEN. 1993

N. di protocollo 73/UP/93 Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

Al Signor
GALASSO Michele
Via Marco Valsecchi n.5
74029 T A L S A N O

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invito.-

La S.V. è invitata a presentarsi urgentemente all'Ufficio del Personale per firmare la documentazione inerente la Sua domanda di pensione, munito di uno stato di famiglia per uso assegni.

Comunichiamo inoltre che qualora la S.V. non dovesse presentarsi per adempiere a quanto sopra, questa Azienda non assumerà nessuna responsabilità in merito al mancato invio nei termini stabiliti all'INPS della pratica in questione.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
L'ADDETTO

Mod. 23-I (per l'interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

prot.n.2007/92 GALASSO Michele

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

1250

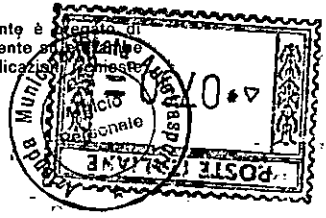

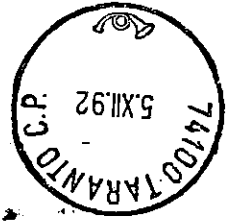

N. B. – Il mittente è tenuto di apporre chiaramente sulla facciata le indicazioni richieste.

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 2052 0 di L.

X Raccomandata ☐ Vaglia spedit. il 4/12/92

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat. a I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti Pubblici Servizi Trasporto Uff. 3° Sez.2

Via Ciro il Grande 21 - E U R - 00144 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 11.12.92

Firma

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, -3 DIC. 1992

N. di protocollo 2007/92 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - Ufficio 3° - Sezione II^
Via Ciro il Grande 21- E U R -
00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio mod.ET8bis ex agente GALASSO Michele nato il 11/06/1951 per applicazione art.3 legge n.270/88.-

Compiegato alla presente e debitamente compilato, Vi inviamo n.1 (uno) mod.ET8bis relativo al ns/ex agente Sig. GALASSO Michele nato il 11/06/1951.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO DEL SERVIZIO

Mod. E. T. 8 bis

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per la previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

La AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO (1)

comunica che a decorrere dal 30/novembre/1992

l'agente GALASSO Michele

nato a Taranto il 11/06/1951

domiciliato in Taranto via C.so Italia , n. 306

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (2)~~

(3) è cessato dal servizio per applicazione art.3 legge 12/7/88 n.270"Esodo personale inidoneo".

~~è cessato dall'iscrizione obbligatoria al Fondo per passaggio in categoria di personale non soggetto alla previdenza speciale~~

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE dell'AZIENDA
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

data - 3 DIC. 1992

---

(1) Denominazione dell'Azienda.
(2) Indicare l'Azienda solo nel caso che gestisca pubblici servizi di trasporto.
(3) Depennare le voci non ricorrenti.

Vichi e Pinzi - 7-72 - 30.000

Mod. 23-I (per l'interno) (1976) – C. 008400

AMMINISTRAZIONE P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
VIA C. Batt.sti, 557
74100 TARANTO

N. B. – Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste

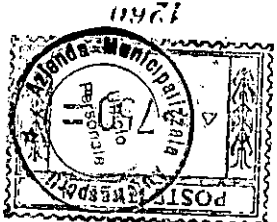

LOCALITÀ

SIGLA PROV

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 7986 di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedit. a il 2/12/1992

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat.... a SPETT.LE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Lucania 78 74100 TARANTO

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 3 DIC. 1992

Firma dell'Incaricato della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 1 DIC. 1992

N. di protocollo 1335/U/92 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

SPETT.LE
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
Via Lucania 78
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO/comunicazione.

Comunichiamo a codesto Spett.le Ufficio di Collocamento che l'agente Sig.GALASSO Michele,nato il 11/6/1951, a decorrere dal 30/novembre/1992,ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda,a norma dell'art.3 della legge 12/07/1988,n.270 " Esodo personale non idoneo programma quinquennale".-

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

AGENTE GALASSO Michele

nato il 11/6/1951 a Taranto

assunto il 11/2/1976 anz. conv. 26/7/1975

scatti N. _____ sino al _____

AVANZAMENTI

Autista di linea	dal 11/2/76	cl. 7b	cat.	Da
Conducente di linea	1/1/78	livello	7°	
CONDUCENTE	21/3/1988	Livello	8°	
Conducente	1/1/89	Liv.	8°	

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 29 OTT. 1992

N. di protocollo 1113/ul/92 Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele
e,p.c. (*)
S E D E

OGGETTO:applicazione art.3 legge 270/88"Esodo personale inidoneo".-

In applicazione dell'art.3 della legge n.270 del 12/07/1988, " Esodo personale inidoneo" ed a seguito della ns/comunicazione di inquadramento dell'11/1/1989,vista la delibera n.227 della Commissione Amministratrice di questa Azienda,Vi comunichiamo che verrà posta in quiescenza a decorrere dal giorno 30/novembre/1992.-

Si precisa che la precitata data è da intendersi come ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di questa Azienda.

Con l'occasione desidero esternarVi la profonda riconoscenza per la lodevole attività svolta al servizio di questa Azienda.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Capo Area Segreteria
Al ff.Capo Area Officina
Al Capo Area Contabilità
Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale Uff. Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni-Programm.
Al ff.Capo Ufficio Magazzino Generale
All'Ufficio Cassa-Economato-
All'Ufficio Presenza
Al Coordinatore Ausiliari
Al Magazzino Vestiario

S E D E

458

A. M. A. T.

Data, - 6 NOV. 1992

COMUNICAZIONE INTERNA

AL CAPO UFFICIO RETRIBUZIONE

E. R. C. AL CAPO-UFFICIO PERSONALE SEDE

Per opportuna conoscenza si comunica che gli agenti ALBANO VINCENZO - CAUSO LUIGI - CARLÒ SALVATORE - GIGLIESSO MICHELE - D'ONGHIA FRANCESCO - LOVIELLI RICCARDO - SCIALPI COSIMO - SPERTI MAURIZIO, cessati in quiescenza il 30/novembre/1992, debbono ancora all'azienda in riferimento alla MISSA VESTIARIO consumata negli anni precedenti.

Tanto per opportuna conoscenza.

Firma

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO VESTIARIO

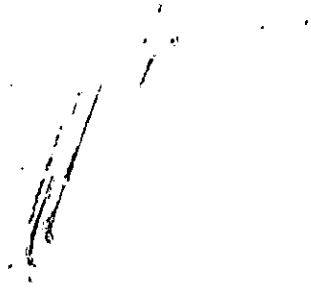

Codice Fiscale N. 00146330733

J

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 25 FEB. 1993

N. di protocollo 418/UP/93 Rif. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

Al Signor
GALASSO MICHELE
VIA MARCO VALSECCHI 5
TALSANO

OGGETTO: Invio mod. 101 -

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il modello 101 relativo agli emolumenti percepiti dalla S.V. nell'anno 1992.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

858

AMAT - TARANTO
23.01.93 000646
SEGRETERIA GENERALE

Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.562
74100 - Taranto

URGENTE

C.A.
PERS.
x DIFESA A2,
+ PERS.
dott Martinucci

Ricorso ex art.700 c.p.c.

Al Sig. Pretore - Giudice del Lavoro

V. Depositata in Cancelleria
9 GEN. 1993 IL CANCELLIERE

Galasso Michele, nato a Taranto l'11/6/1951, ivi residente e elettivamente domiciliato in via Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale è rappresentato e difeso con mandato in margine al presente atto, espone alla S.V. quanto segue.

FATTO

Il ricorrente veniva assunto alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto (A.M.A.T.) nel luglio 1975 come "conducente di linea" ed inquadrato nel 7° livello di cui alla contrattazione collettiva di settore, sempre recepita ed applicata dall'Azienda convenuta (doc.n.1 e 2).

Con istanza del 24/1/1986 il deducente, avendo subito una emorragia agli occhi, chiedeva all'Azienda di "essere esonerato per un periodo di tempo dalle mansioni di conducente di linea", e cioè per il tempo necessario alla guarigione (doc.n.3).

A seguito di tanto il ricorrente veniva sottoposto a controlli sanitari da parte della U.S.L. TA/4,

Conferisco mandato all'Avv. Vincenzo Pollicoro, perché mi rappresenti e difenda nel presente procedimento e in ogni fase e grado del giudizio di merito conferendogli ogni più ampio potere e facoltà.

Taranto 7/1/1993.

[signature]

é autografa

[signature]

N. Cron. Mod. A
Ind. ... 1993
Taranto

all'esito dei quali l'Azienda, con nota del 29/4/1986, gli comunicava la sua inidoneità alle mansioni di conducente di linea e l'assegnazione alle nuove mansioni di "conducente nella sezione manovre del reparto officina-deposito" (doc.n.4).

Con nota del 10/3/1988, inoltre, la direzione aziendale comunicava all'esponente l'inquadramento (dal 21/3/88) nella "qualifica di conducente di livello 8°" e la attribuzione del relativo "trattamento giuridico-economico" (doc.n.5).

Con istanza del 17/11/1988 l'attore, avendo avuto notizia del suo inserimento nel gruppo degli inidonei esodandi ai sensi dell'art.3 della L.12/7/1988 n.270 frattanto emanata, chiedeva all'Azienda la sua non inclusione nell'elenco relativo, contestando il suo stato di "inidoneità" e riservando ogni azione (doc.n.6).

Nonostante questo, con nota dell'11/1/1989, la direzione aziendale comunicava al deducente ghe egli era "destinatario del programma di esodo di cui all'Accordo Nazionale 4/7/1986" e che avrebbe mantenuto il nuovo inquadramento nell'8° livello fino al termine del rapporto di lavoro.

In data 9/10/1989 l'istante proponeva ricorso gerarchico avverso tale decisione chiedendo, sulla

base ovviamente della affermata sua idoneità alle mansioni di conducente di 7° livello, il ripristino della qualifica e dell'inquadramento precedenti (doc.n.8).

Non avendo avuto alcun riscontro a quanto sopra, con ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto, depositato il 7/7/1992, il ricorrente chiedeva allora la declaratoria di esclusione dall'elenco degli inidonei esodandi e l'annullamento del licenziamento - ove si dovesse ritenere intervenuta una tale decisione dell'Azienda - con ogni provvedimento conseguenziale (doc.n.9).

Pendendo tale giudizio, con nota del 29/10/1992 l'Azienda oltre a ribadire la inclusione del deducente nell'elenco degli esodandi, gli comunicava che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30/11/1992 (doc.n.10).

Avverso tale provvedimento in data 1/12/1992 il ricorrente proponeva reclamo gerarchico, con il quale impugnava il licenziamento, chiedendone la revoca (doc.n.11).

A tanto l'Azienda convenuta non ha inteso provvedere nei termini di legge.

DIRITTO

L'impugnato licenziamento è ingiustificato ed il-

legittimo per i seguenti motivi.

1. Tutti i provvedimenti adottati a carico del ricorrente sono nulli o illegittimi per incompetenza assoluta (e quindi disapplicabili da parte del Giudice adito), in quanto adottati dal Direttore di Esercizio, senza la previa approvazione di un atto deliberativo della Commissione Amministratrice, unico organo competente ad emanare provvedimenti in materia di personale (art.6, 3° comma R.D. 15/10/1925 n.2578).

Va considerato, inoltre, che il programma di esodo, di cui al menzionato art.3 della legge n.270, è un atto di straordinaria amministrazione e, come tale, non solo deve essere approvato a maggior ragione dalla C.A., ma deve essere anche adeguatamente motivato, anche perchè, oltre tutto, trattasi di atto facoltativo - e non obbligatorio - destinato ad incidere sui diritti soggettivi dei dipendenti. Il piano, inoltre, secondo la norma menzionata, deve essere "quinquennale"; deve mantenere una "ripartizione in misura omogenea degli oneri annuali"; deve essere motivato in ordine alle scelte compiute circa i lavoratori da esodare e alla esistenza dei presupposti e delle esigenze relative.

Tutto ciò manca nei documenti prodotti da contro-

parte nell'altro giudizio in corso fra le parti (un elenco a firma del solo direttore e una nota per l'affissione); per cui, alla già evidenziata illegittimità formale (mancata approvazione da parte dell'organo competente), si aggiunge una più che evidente illegittimità sostanziale (con conseguenziale disapplicazione dell'atto anche sotto questo profilo), in quanto:

- manca completamente il "programma" voluto dalla legge;
- l'elenco riguarda un periodo di 4 e non di 5 anni;
- manca qualsiasi indicazione sulla spesa e sulla sua distribuzione negli anni;
- manca una qualsiasi specificazione di motivi che hanno portato alla redazione del suddetto elenco, che risulta peraltro del tutto indecifrabile;
- non è specificato se nell'elenco siano presenti tutti i lavoratori inidonei o sola parte di essi;
- non si dice se, nella scelta, si è tenuto conto del grado di invalidità;
- non risulta che prima della quantificazione del numero degli esodandi sia sia verificata la disponibilità in Azienda di posti riservati alle assunzioni obbligatorie (nel relativo numero vanno com-

putate per legge anche i dipendenti divenuti inidonei dopo l'assunzione);

- non si è tenuto conto delle condizioni individuali dei dipendenti anche in relazione al carico familiare e ad altre condizioni;

- non vi è alcun riferimento alla indisponibilità, comunque, di posti di organico, nè si è verificata la possibilità di diversa utilizzazione dei lavoratori condidati all'esodo; ecc....

2. Subordinatamente, e nel merito, va rilevata ed eccepita la illegittimità del comportamento dell'Azienda convenuta la quale, nonostante la contestazione fatta dal deducente sul suo preteso stato di inidoneità, non ha provveduto, quanto meno dopo tale contestazione, ad un ulteriore accertamento sanitario, per verificare la permanenza o meno dello stato di inidoneità alle mansioni di conducente di linea.

Tale accertamento era doveroso anche perchè, come risulta dagli atti, il ricorrente aveva chiesto una esenzione <u>temporanea</u> dalle mansioni di conducente di linea, stante la diagnosticata regredibilità delle conseguenze delle emorragia subita agli occhi.

Ovviamente una verifica positiva della recuperata

idoneità non solo avrebbe portato alla esclusione del ricorrente dal gruppo degli inidonei esodabili, ma gli avrebbe anche consentito - così come inutilmente richiesto - il recupero della qualifica precedente e il relativo trattamento giuridico ed economico.

3. Oltre che per la ragione di cui sopra, il Galasso non poteva essere incluso nell'elenco degli esodandi perchè l'Azienda convenuta, molto prima della entrata in vigore della legge n.270/1988, e cioè dal 29/4/1986, lo aveva demansionato e dequalificato, assegnandogli l'8° livello e la relativa retribuzione.

Al momento, dunque, dell'entrata in vigore della legge sull'esodo, il ricorrente era semplice conducente di 8° livello, con espresso riconoscimenti di idoneità a tali mansioni.

Ciò vuol dire, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.60/1991, che, semmai, era con riferimento a tale ultima qualifica che doveva essere valutata la inidoneità, e non in relazione alla qualifica precedente, non più esistente. A tale inevitabile conclusione si perviene quale che sia la definizione che si voglia dare della natura giuridica dell'an-

zidetta dequalificazione e riduzione del trattamento economico.

4. Pur ribadendo ancora una volta la illegittimità della inclusione del ricorrente nel gruppo degli esodandi e degli atti a tal fine adottati, non possiamo fare a meno di rilevare infine, sia pure per puro tuziorismo difensivo, che, qualora l'elenco avesse rispettato almeno l'arco di tempo imposto dalla legge (5 anni), il ricorrente, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere collocato a riposo il 31/12/1993.

5. E' evidente, infine, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe all'esponente durante il tempo necessario all'accertamento dei diritti di cui sopra (illegittimità della esclusione dall'elenco degli esodandi e illegittimità del licenziamento). La qual cosa lo induce a richiedere un provvedimento urgente di sospensione degli effetti del licenziamento.

P.T.M.

si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volere, ai sensi dell'art.700 c.p.c., sospendere l'efficacia e gli effetti del licenziamento di cui in narrativa, comunicato al ricorrente con nota del 29/10/1992, ordinando la provvisoria reintegrazione dello stes-

so nel suo posto di lavoro e/o la condanna della convenuta al pagamento, ove occorra anche a titolo di mantenimento, della retribuzione in atto al momento del licenziamento, con condanna al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Pollicoro, per anticipazione fattane.

Il tutto fino l'esito del giudizio di merito per l'accertamento dei diritti indicati e con assegnazione del termine per l'inizio del giudizio di merito.

Si producono i documenti menzionati nella narrativa e si riserva, se necessario, di addurre o indicare informatori.

Salvezze illimitate.

Taranto 7 gennaio 1993.

avv. [illegible]

Il Pretore

Lav. 1035

- letto il ricorso che precede;
- visti gli art.700 e segg. c.p.c. e la L.n. 533/1973;

ordina

la comparizione delle parti dinanzi a sè per il giorno 2.2.93, ore 9 (10:30 in fine) con la continuazione.

Si notifichi entro il 23/1/93

URGENTE

Taranto 19/1/ 1993.

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale
Taranto 19 GEN. 1993
IL CANCELLIERE

Oggi 23 gennaio 1993 in Taranto. Richiesto dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C.Battisti n.657, ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'impiegato Cassi Michele addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il 23/1/1993

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURRANO

Mod. 23-I (per l'interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

74100 TARANTO C.P.
15.XII.92

POSTE ITALIANE
750
1260

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

CONTI DI CREDITO
A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Batt.sti, 657
74100 TARANTO

N. B. – Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti
Ufficio Personale
TARANTO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N..... di L.....

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedit...il.....

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA - CE

indirizzat...a l Sig.GALASSO Michele 1 1 4

Via M.Valsecchi, 5 74029 TALSANO

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 16/12/91

Firma...

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

.....

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

TALSANO 74029 TA 16.12.92 18

Roma - Uff. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 11 DIC. 1992

N. di protocollo 13766/UP/92 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. 3

Al Signor
GALASSO Michele
Via Marco Valsecchi, 5
74029 TALSANO

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Restituzione certificati di malattia.

Come é a Vs/ conoscenza, il 30/11/1992 é venuto a cessare il Vs/ rapporto di lavoro con questa Azienda.

Pertanto, Vi rimettiamo, compiegati alla presente, i certificati di malattia presentati dalla S.V. in quanto, venuto a cessare il rapporto di lavoro, viene a decadere il riconoscimento, da parte di questa Azienda, dell'istituto della malattia.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

SEGR. x CS.
PERS.

Spett.le

Oggetto: Ricorso gerarchico A.M.A.T.

Via C.Battisti n.657

TARANTO

AMAT - TARANTO
01.12.92 008253
SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Galasso Michele, nato a Taranto l'11/6/1951, ivi residente, dipendente da codesta Azienda, impugna il licenziamento comunicatogli con lettera datata 29/10/1992 e propone ricorso gerarchico per i seguenti motivi.

1. Il deducente contesta lo stato di inidoneità, anche perchè l'infermità a suo tempo diagnosticata ha prodotto soltanto una inidoneità temporanea.

2. Il licenziamento può essere disposto, con propria deliberazione, solo dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda.

3. Nessuno degli atti sui quali il recesso si fonda è stato portato a conoscenza del sottoscritto. Si impugna, comunque, la graduatoria degli inidonei perchè la stessa non ha riguardato tutto il personale inidoneo; perchè non è stata redatta secondo criteri predeterminati; perchè non copre l'intero periodo indicato dalla legge; non tiene conto della copertura della percentuale dei posti riservata alle categorie protette.

4. L'avvenuta riqualificazione del deducente, con

corrispondente riduzione della retribuzione e reinserimento nell'attività produttiva, esclude automaticamente il sottoscritto dal gruppo degli inidonei esodabili.

P.T.M.

Si chiede la immediata revoca del provedimento impugnato con ogni decisione conseguenziale.

Taranto 1° dicembre 1992.

Blasso Aldo

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 31 OTT. 1992

N. di protocollo 1120/VI/92 Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

Agli Agenti Sigg.:
- SCIALPI Domenico
- FORLIANO Antonio
- IMPERIALE Cosimo
- MAIANO Filippo
- GALASSO Michele
- LOVELLI Riccardo
- DIMAGGIO Antonio
- LEONE Paolo
- PACENTE Antonio
- RUGGIERO Gerardo

S E D E

e,p.c. (*)

OGGETTO:attribuzione facenti funzioni di addetto alla manutenzione livello 8°.-

In virtù di una nuova organizzazione del settore Deposito, ed essendo la Vostra attuale qualifica posta in esaurimento dal nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di Trasporto A.N. 20/6/1986,a valere dal 1°/novembre 1992,Vi viene attribuita le facenti funzioni di "Addetto alla Manutenzione" livello 8°,per un periodo di mesi due.

Pertanto da detta data oltre alle Vsostre abituali mansioni, sarezte chiamato ad effettuare le piccole manutenzioni di cadenza, con interventi all'interno ed all'esterno dell'Azienda sugli autobus aziendali in caso di avaria,ed ove occorresse il relativo traino.

Sempre a partire dal 1°/novembre,viste le nuove mansioni che andrete ad effettuare Vi viene attribuita la "indennità di Squadra Omogenea".

Per rendere operativi i contenuti della presente la stessa deve essere firmata per accettazione.

Distinti saluti.

accetto i contenuti

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al ff.Capo Area Officina
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Amministrazione del Personale
S E D E

Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

Al Sig. Pretore - Giudice del Lavoro

TARANTO

Galasso Michele, nato a Taranto l'11/6/1951, ivi elettivamente domiciliato in via Pitagora n.24, presso l'Avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale è rappresentato e difeso con mandato in margine al presente atto,

premesso:

a) che nel luglio 1975 veniva assunto alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto (A.M.A.T.) come "conducente di linea", con inquadramento nel 7° livello di cui alla contrattazione collettiva di settore;

b) che, a seguito di asserita inidoneità alle mansioni di cui sopra, il ricorrente veniva considerato esodabile ai sensi dell'art.3 della L. n.270/1988;

c) che, sempre a causa della anzidetta inidoneità, con decorrenza dal 21/3/1988 il deducente veniva dequalificato da "conducente di linea" a semplice "conducente", con reinquadramento nell'8° livello e con corresponsione della retribuzione propria di tale livello;

d) che, avverso il provvedimento di esodabilità, il ricorrente produceva reclamo gerarchico osser-

V° Depositata in Cancelleria
- 7 LUG. 1992 IL CANCELLIERE

AMAT - TARANTO
27.07.92 005464
SEGRETERIA GENERALE

Mod. A
Cron. CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 3.930
Taranto, 7 LUG. 1992
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. VINCENZO POLLICORO
Vi conferisco mandato per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nella esecuzione, nonchè in grado di appello, conferendovi all'uopo ogni facoltà di Legge, compresa quella di transigere e conciliare.
Taranto 3/7/1992

Galasso Michele
è autografa
[illegible]

29.07.92
[illegible]

vando, fra l'altro, che la dequalificazione subita aveva reso ingiustificata e illegittima la sua inclusione nell'elenco degli esodabili;

e) che, nonostante questo all'istante è stato comunicato il collocamento in quiescenza dal 1/12/1991;

considerato:

f) che tutti i provvedimenti adottati a carico dell'attore sono totalmente nulli per incompetenza assoluta (e, quindi, disapplicabili da parte del Giudice), in quanto non adottati dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda, unico organo competente a farlo (art.6, 3° comma del R.D. 15/10/1925 n.2578);

g) che è nullo o illegittimo anche l'elenco degli esodabili - mai comunicato al ricorrente - perchè non riferito all'intero periodo indicato dalla legge (5 anni); perchè non riguardante tutti gli inidonei; perchè arbitrario, in quanto non redatto secondo criteri oggettivi prestabiliti (individuabili, ad esempio, nella anzianità di servizio, nelle esigenze di organico, nella situazione individuale e familiare, nel grado di invalidità, ecc....);

h) che la redazione dell'elenco è illegittima anche per la mancata previa verifica dell'adempi-

mento agli obblighi relativi all'assunzione degli appartenenti alle categorie protette (fra i quali vanno inserite anche i dipendenti divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro);

i) che, oltre tutto, il provvedimento impugnato contrasta con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n.60/1991, nella quale è stato affermato il principio secondo il quale gli esodi sono legittimi solo se eliminano costi aziendali "ingiustificati";

l) che l'avvenuta riqualificazione del ricorrente - con attribuzione del trattamento economico dell'8° livello - ne ha comportato il reinserimento produttivo nell'Azienda;

m) che, in ogni caso, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto richiesti dal ripetuto art.3 della legge n.270 per la sua applicazione, ivi compresa la asserita inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto, che si contesta;

chiede

alla S.V. di voler reietta ogni avversa e diversa deduzione e richiesta, che tutte si impugnano nel modo più assoluto:

1) Dichiarare che il ricorrente Galasso Michele

non rientra, per tutte le ragioni di cui in premessa, fra i lavoratori esodabili ai sensi dell'art.3 della legge n.270/1988. Dichiarare altresì la nullità, la illegittimità e, comunque, la disapplicabilità, nei suoi confronti, per le ragioni di cui in narrativa, della nota della direzione di esercizio di esodo e di ogni altro atto presupposto o conseguenziale.

2) Ove occorra, ma solo nelle denegata ipotesi in cui la nota di cui sopra dovesse essere considerata atto di recesso, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, ingiustificato il licenziamento del ricorrente, ordinandone comunque la reintegrazione nel suo posto di lavoro.

3) Sempre nella ipotesi di cui sub 2), condannare l'A.M.A.T. al pagamento della retribuzione dovuta dalla data di attuazine del licenziamento fino a quella della reintegrazione o di valida risoluzione del rapporto di lavoro o, quanto meno, al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni perdute per effetto del recesso, con danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito, fino a quello del soddisfo.

4) Condannare, in ogni caso, la Azienda convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini probatori chiediamo prova per testi (Bramo Michele, Palazzo Giuseppe, Pichierri Giuseppe; e gli altri che saranno indicati nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto della premessa, da intendersi precedute dalle parole "se vero", nonchè perizia medico-legale se non comporta inversione dell'onere della prova.

Si producono le note della Direzione Aziendale del 29/4/1986, del 10/3/1988 e dell'11/1/1989; ricorso gerarchico; C.C.N.L..

Salvezze illimitate.

Taranto 3 luglio 1992.

[signature]

Il Pretore

Non 10797

letto il ricorso che precede;

vista la legge n.533/1973;

fissa

l'udienza del 1/10/1992 ore 9

con la continuazione per la discussione del ricorso, ordinando la personale comparizione delle parti

dinanzi al dr. Martemucci

e disponendo che copia del presente provvedimento e

del ricorso che precede sia notificato alla controparte nel termine di dieci giorni.

Taranto 10 LUG. 1992 1992.

Il Pretore

Il Cancelliere

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evan Baccuni)

Copia conforme all'originale
Taranto 16 LUG 1992
IL CANCELLIERE

PRETURA CIRCONDARIALE TA

Oggi 24 luglio 1992 in Taranto. Richiesto dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C.Battisti n.657, ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'impiegato Francesco Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TARANTINO

PERS.

Taranto 14/1/1992

AMAT - TARANTO
14.01.92 000296
SEGRETERIA GENERALE

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Io sottoscritto GALASSO Michele, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Conducente di Linea, chiede cortesemente a codesta Spett.le Direzione, con la massima urgenza, di essere sottoposto a visita medica per ottenere l'idoneità a Conducente di Linea.

Questa mia richiesta, se accolta, eviterebbe inutili contenziosi giudiziari.

Ringrazio e porge distinti ossequi.-

PERS

Taranto, 26/11/1991

AMAT - TARANTO
28.11.91 009059
SEGRETERIA GENERALE

Alla Direzione di Esercizio
A.M.A.T.
TARANTO

Oggetto: Ricorso gerarchico.

Il sottoscritto GALASSO Michele, inoltra ricorso gerarchico a norma dell'art.10 del R.D. 8/1/1931 n.148, per la errata sua inclusione nell'elenco del personale inidoneo previsto dalla Legge n.270 del 12/7/1988.

Infatti, il sottoscritto in data 25/02/1986 fù dichiarato inidoneo alla qualifica di conducente di linea, ma il 21/03/1988 fù inquadrato come "conducente" Liv. 8° - .

Pertanto, una volta inquadrato nella nuova qualifica non doveva più essere inserito nell'elenco degli inidonei. Addirittura, l'azienda lo ha inserito nell'elenco con la qualifica di "conducente di linea" Liv. 7° - .

Resta in attesa di un positivo riscontro, caso contrario, trascorsi i termini previsti dalla Legge, si vedrà costretto adire le vie legali.

Distinti saluti.

(GALASSO Michele)

Codice Fiscale N. 00146 33 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 29 AUG. 1991

N. di protocollo ..... Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario relativo alla visita medica periodica effettuata presso la U.S.L. TA/4.-

L'agente

ARRETRATI per: 2 SCATTI AL 5% - 58° ANNO AGENTE GALASSO MICHELE SETTORE 6

periodo dal 1-12-90 al 28-9-91 lettera prot. n° 156/UP/91

ALIQUOTA MEDIA IRPEF //

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA			
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE C. A. U.	Pr.Produtt.	Magg.Nett.	differenza compute :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
DICEMBRE/90		30+1				49½		4	19½					
gennaio		30				18½		17½	27½					
febbraio		30				91½		44½	19½					
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
13-ma/[illegible] 90		30				119½		66	66½					
TOTALE GG. PRESENZA		121				33		183						
DIFFERENZE RETRIBUT.		925				5.263		12.078	199					
TOTALE COMPETENZE		111.925		5.263			12.078		13.233					
riferimento E.T.9	(7)	(8) (104)	(9)	(10) (103)			(12) (107)		(14) (109)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

corrispesti con le competenze di MARZO/91

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. ..... x £ ..... - £ ..... (col. 15 - ET9)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA ..... - £ ..... (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% ..... - £ ..... (vedi allegato)

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Ufficio

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Retribuzioni

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Torino
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 667 - TEL. (099) 701431 (N. 8 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 9 MAR. 1991

N. di protocollo 166/UP/91 Rif. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele
Via Marco Valsecchi n.5
74029 T A L S A N O

OGGETTO: accredito n.2(due)scatti paga.-

Vi comunichiamo che in data odierna abbiamo trasmesso il Vs/nominativo all'Ufficio competente per l'accredito di n.2(due) scatti paga nella misura del 5% ciascuno;ciò a norma dell'ultimo comma del punto 2) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 667 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8 MAR. 1991

N. di protocollo 156/UP/91 Rif. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

Al Signor
ZIZZARI Francesco
Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

OGGETTO: comunicazione.-

Per opportuna conoscenza, Vi comunichiamo che ai sottoelencati agenti devono essere accreditati n.2(due) scatti paga nella misura del 5%(cinque per cento) ciascuno.

Ciò ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del punto 2) dell'Accordo Aziendale del 26/2/1972.

Si precisa che il sottoelencato personale verrà posto in quiescenza a norma dell'art.3 della legge 12/7/88 n.270"Esodo personale inidoneo".-

- D'ONGHIA	Francesco	30/11/1992;
- LOVELLI	Riccardo	30/11/1992;
- CAMARDO	Carmine	30/11/1992;
- CAUSIO	Luigi	30/11/1992;
- SPERTI	Maurizio	30/11/1992;
- ALBANO	Vincenzo	30/11/1992;
- CALO'	Salvatore	30/11/1992;
- GALASSO	Michele	30/11/1992;
- SCIALPI	Cosimo	30/11/1992.-

DIstinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

Taranto, lì 05-06-90

AMAT - TARANTO
03371 -5 VI 90
SEGRETERIA GENERALE

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

OGGETTO: Ricorso gerarchico.

Il sottoscritto GALASSO MICHELE, inoltra ricorso gerarchico a norma dell'Art. 10 del R.D. 8/1/1931, n° 148, per la errata mia inclusione nell'elenco del personale inidoneo previsto dalla Legge n° 270 del 12/7/1988.

Infatti, il sottoscritto in data 25-02-86 fu dichiarato inidoneo alla qualifica di Conducente di Linea, ma, il 21-03-88 fu inquadrato come "Conducente" Liv. 8^-.

Pertanto, una volta inquadrato nella nuova qualifica non doveva più essere inserito nell'elenco degli inidonei. Addirittura, l'Azienda mi ha inserito nell'elenco con la qualifica di "Conducente di Linea" - Liv. 7° -.

Resto in attesa di un positivo riscontro, caso contrario, trascorsi i termini previsti dalla legge, mi vedrò costretto adire le vie legali.-

Distinti saluti.

Galasso Michele

Provincia di TARANTO — Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. *con sede in* C.Battisti,657 Ta

ha presentato al sottoscritto il giorno 26 *del mese di* febbraio *19*90 *denuncia di un infortunio occorso a n.* 1 *persone*

(cognome e nome) GALASSO:Michele Via M.Valsecchi 5 74029 TALSANO

il giorno 24 *del mese di* febbraio *19*90 *nel Comune di* TARANIO

Timbro dell'Ufficio

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Taranto, 19/01/1990

AMAT - TARANTO
00403 20 | 90
SEGRETERIA GENERALE

Spett/le Direzione di Esercizio
A.M.A.T.

T A R A N T O

Oggetto: ricorso gerarchico.

Io sottoscritto GALASSO Michele dipendente di codesta Azienda dal 26/07/1975 con qualifica di conducente di linea, inoltro ricorso gerarchico a norma dell'art.10 e successive modifiche del R.D. 08/01/1931 n.148 per la errata retribuzione e livello d'inquadramento che mi vengono attribuiti.

Infatti, nonostante faccia parte dell'elenco dell'esodo previsto dalla legge n.270/88, con data di quiescenza 01/12/1992, per essere stato dichiarato inidoneo alla guida il 25/02/1986 e conseguentemente adibito alle mansioni di manovratore, conservando tuttavia la qualifica di conducente di linea liv.7°, l'Azienda a partire dal 21/03/1988 mi ha inopinatamente inquadrato nella qualifica di manovratore liv.8°.

In conseguenza di quanto innanzi scritto chiedo l'immediato inquadramento economico e normativo previsto per legge e per contratto e la liquidazione di tutti gli emolumenti arretrati eventualmente maturati.

Resto in attesa di positivo riscontro, caso contrario trascorsi i termini di legge mi vedrò costretto adire le vie legali.

(GALASSO Michele)

AMAT - TARANTO
07441 | 13 X 89
SEGRETERIA GENERALE

Taranto, 9/10/1989

Spett.le Direzione di Esercizio
A.M.A.T.

TARANTO

Oggetto: ricorso gerarchico.-

Io sottoscritto GALASSO Michele inoltro ricorso gerarchico a norma dell'art. 10 e successive modifiche del R.D. 8/1/1931 n. 148 per la errata retribuzione e livello d'inquadramento che mi vengono attribuiti.

Infatti, nonostante il sottoscritto faccia parte dell'elenco dell'esodo previsto dalla legge n. 270/88, l'Azienda mi ha inquadrato ad un livello inferiore a quello che mi spetta e riconoscendomi di conseguenza una retribuzione minore calpestando leggi ed accordi che regolano la materia.

In conseguenza di quanto innanzi scritto chiedo l'immediato inquadramento economico e normativo previsto per legge e per contratto e la liquidazione di tutti gli emolumenti arretrati eventualmente maturati.

Resto in attesa di positivo riscontro, caso contrario trascorsi i termini di legge mi vedrò costretto adire le vie legali.

(GALASSO Michele)

3

AMAT - TARANTO	
05471	-5 VII 89
SEGRETERIA GENERALE	

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

SEDE

Pers.

Il sottoscritto GALASSO. MICHELE, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 4-7-89 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via ARGENTINA 1
- a via MARCO VALSECCHI 5. TALSANO.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto,

4-7-89.

L'AGENTE

Galasso Michele

858

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11 GEN. 1989

N. di protocollo 738/UP/89 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele

S E D E

OGGETTO : Legge n.270 del 12/7/1988 -art.3- personale inidoneo.

Nel precisare alla S.V. che è destinatario del programma di esodo di cui all'Accordo Nazionale 4/luglio/1986, comunichiamo che la S.V. manterrà il livello e la qualifica di Conducente livello 8° ex Lege 30/78 fino al giorno della Sua messa in quiescenza.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(dott. Silvano CAVALIERE)

AG/

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. [redacted] (N. 5 LINEE URBANE)
Tel. 791451

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

25 MAG. 1988

74100 Taranto, ...

N. di protocollo ..... Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

DICHIARAZIONE

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario relativo alla visita medica periodica effettuata presso la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

[signature]

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 10 MAR. 1988

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 162/vp/88 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele
e, p.c. (*)

SEDE

OGGETTO: Cambio qualifica da Conducente di linea a Conducente livello 8°.-

In riferimento al comunicato del 29/6/1987, edito da questa Direzione di Esercizio ed a seguito della Vs/inidoneità alle mansioni di conducente di linea, Vi comunichiamo che a decorrere dal 21/marzo/1988, verrete inquadrato nella qualifica di Conducente livello 8° con il relativo trattamento giuridico-economico che il predetto livello comporta.

La S.V. é invitata a sottoscrivere la presente per accettazione.

I Dirigente dei Reparti interessati, cui questa viene inviata per norma, sono invitati a far predisporre in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

P.S.=La presente con riserva di presa d'atto da parte della Commissione Amministratrice Amat.

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, -6 GIU. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo ..... Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente

Gloria Orefice

12

A.M.A.T. - TARANTO
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 46 Data - 6 MAG. 1986 Ora di ricezione

Mittente: DA DIREZIONE DI ESERCIZIO SEDE

Destinatario AT SEGR. DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO "

AT DIRIGENTE REPARTO OFFICINA-DEPOSITO "

AT UFFICI: RETRIBUZIONI - C.E.D. - PRESENZA "

AT AGENTI INTERESSATI "

TESTO

FACCIAMO SEGUITO AL NS/FONO N. 40 DEL 2 U.S. PER COMUNICARE IL PROCRASTINO AL GIORNO 15/5/86 LO SPOSTAMENTO DEGLI AGENTI SOTTOINDICATI DAL REPARTO MOVIMENTO AL REPARTO OFFICINA E VICEVERSA STOP

- GALASSO MICHELE
- PICHIERRI GIUSEPPE
- PACENTE ANTONIO
- MANCINI DONATO
- LOVELLI RICCARDO
- ZACCARIA ANGELO

858

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Ricevente F.to

Trasmittente ALBANO

A.M.A.T. - TARANTO

UFFICIO SEGRETERIA FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 40 Data - 2 MAG. 1986 Ora di ricezione 11,45

Mittente: DA DIREZIONE DI ESERCIZIO SEDE

Destinatario AT SEGR. DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO "

AT DIRIGENTE REPARTO OFFICINA-DEPOSITO "

AT UFFICI: RETRIBUZIONI - C.E.D. - PRESENZA SEDE

AT AGENTI INTERESSATI "

TESTO

FACCIAMO SEGUITO ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI SOTTOINDICATI AGENTI PER PRECISARE CHE LA DATA RIPORTATA SULLE STESSE DEVE INTENDERSI A DECORRERE DAL GIORNO 8/MAGGIO/1986 INVECE DEL 1°/5/86 STOP.

- GALASSO MICHELE
- PICHIERRI GIUSEPPE
- PACENTE ANTONIO
- MANCINI DONATO
- LOVELLI RICCARDO
- ZACCARIA ANGELO.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Ricevente F.to

FIRMA del

Trasmittente

858

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 29 APR. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. [illegible] (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 257/UP/86 Rip.

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

A seguito dell'esito della visita medica periodica effettuata presso la USL/TA4, Vi comunichiamo che siete risultato non idoneo alle mansioni di conducente di linea, pertanto a decorrere dal 1°/5/1986, andrete a svolgere le mansioni di conducente nella sezione manovre del Reparto officina-deposito.

Il Dirigente del Reparto Officina-Deposito cui questa é diretta per norma, é invitato a far predisporre in merito alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

858

AG/

AMAT-TARANTO
01343 | 15 II 86
SEGRETERIA GENERALE

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4
TARANTO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
E PREVENZIONE DANNI DA LAVORO

Taranto lì 12/02/86

Prot 88/86/PI/a1

Alla Spett/le
Ditta AMAT
VIA CESARE BATTISTI
TA

Oggetto: Comunicazione controindicazioni

Per i lavoratori di cui agli allegati, sottoposti ad accertamenti sanitari c/o lo scrivente Servizio, si dovranno adottare i provvedimenti indicati per ciascuno.
Distinti saluti.

Il Coordinatore del S.I.A.
(Dr. Pasquale Imperatrice)

Allegati: n° 1

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4

TARANTO

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

E PREVENZIONE DANNI DA LAVORO

Per il Sig. GALASSO MICHELE

nato a TA Prov. - il 11/06/51

visitato il 05/02/86 per la Ditta AMAT

sono:

☐ controindicati i lavori in ambienti rumorosi, ove non sia possibile, si consiglia l'uso diligente e per tutta la durata della giornata lavorativa, di cuffia antirumore.

☐ controindicati i lavori pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di polveri, fumi, vapori ecc. ove non sia possibile si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☐ controindicati i lavori che espongono al contatto di solventi, diluenti, olii minerali ecc. (per esempio sgrassaggio, pulizia di mezzi meccanici ecc.) ove non sia possibile si fa obbligo di uso di guanti.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di tossici industriali, ove non sia possibile, si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☒ Non idoneo alla mansione di autista

☐ _____

Taranto lì 12/02/86

Il Funzionario Medico

IL FUNZIONARIO MEDICO

(Dott. Giuseppe Motolese)

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. [illegible] (N. 5 LINEE URBANE)
Tel. 391451

74100 Taranto, - 8 MAR. 1986

N. di protocollo 153/VP/86 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig.GALASSO Michele
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

A seguito di visita medica periodica cui siete stato sottoposto presso la USL/TA4, Vi comunichiamo che siete risultato momentaneamente inidoneo a svolgere le mansioni di conducente di linea, pertanto a decorrere dal 25/2/1986, in linea di transizione, e per la durata di n.3(tre) mesi, sarete adibito alle mansioni di bigliettaio.

Il Dirigente del reparto cui questa é diretta per conoscenza, é invitato a far predisporre in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Funzionario Principale C.E.C.
All'Ufficio Presenza
S E D E

AG/

AMAT-TARANTO
01343 | 15 II 86
SEGRETERIA GENERALE

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4
TARANTO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
E PREVENZIONE DANNI DA LAVORO

Taranto lì 12/02/86

Prot 88/86/PI/a1

Alla Spett/le
Ditta AMAT
VIA CESARE BATTISTI
TA

Oggetto: Comunicazione controindicazioni

Per i lavoratori di cui agli allegati, sottoposti ad accertamenti sanitari c/o lo scrivente Servizio, si dovranno adottare i provvedimenti indicati per ciascuno.
Distinti saluti.

Il Coordinatore del S.I.A.
(Dr. Pasquale Imperatrice)

Allegati: n° 1

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4

TARANTO

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

E PREVENZIONE DANNI DA LAVORO

Per il Sig. GALASSO MICHELE

nato a TA Prov. — il 11/06/51

visitato il 05/02/86 per la Ditta AMAT

sono:

☐ controindicati i lavori in ambienti rumorosi, ove non sia possibile, si consiglia l'uso diligente e per tutta la durata della giornata lavorativa, di cuffia antirumore.

☐ controindicati i lavori pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di polveri, fumi, vapori ecc. ove non sia possibile si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☐ controindicati i lavori che espongono al contatto di solventi, diluenti, olii minerali ecc. (per esempio sgrassaggio, pulizia di mezzi meccanici ecc.) ove non sia possibile si fa obbligo di uso di guanti.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di tossici industriali, ove non sia possibile, si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☒ Non idoneo alla mansione di autista

☐ _____

Taranto lì 12/02/86

Il Funzionario Medico

IL FUNZIONARIO MEDICO

(Dott. Giuseppe Motolese)

AMAT-TARANTO
24.GEN.1986
N° 6447/86 di PROT.

SPETT.LE
DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto GALASSO Michele dipendente di codesta Azienda con la qualifica di conducente di linea, con la presente chiede alla S.V. di essere sottoposto a visita medica di idoneità per essere esonerato per un periodo di tempo dalle mansioni di conducente di linea ed adibito a mansioni sedentarie. Ciò in quanto lo stesso ha subito una emorragia agli occhi come da certificazione in copia rilasciata dall'Ospedale ed in allegata alla presente.

Certo che questa mia sarà esaminta con ogni benevolenza, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Taranto, 24/gennaio/1986

Con osservanza

Galasso Michele

All/to n.1 certificato.-

Sig. Galasso Michele

Ricoverato dal 27/XII/85 al 13/1/85

Diagnosi

OM x Emorragia endovitreale

Terapia fisiotraumatica

Esito Vorsicht cf. — Tegens 160 mg.

Ulteriore trattamento

Controllo amb. il 5-2-86 ore 11

Cuvichiesta SAVB

Contr. amb. il ..... ore .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OSPEDALE «SS. ANNUNZIATA»

TARANTO

REPARTO OCULISTICO

10.000 - 6 - 1977

Codice Fiscale N. 00146330738

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 1 LUG. 1985

N. di protocollo 570/UP/85 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

RACCOMANDATA

All'agente
Sig. GALASSO Michele
Via Argentina,1
74100 T A R A N T O

OGGETTO: comunicazione.-

In riferimento alla Vs/domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro, Vi comunichiamo che la stessa è stata accolta. Pertanto, siete invitato a produrre entro e non oltre il 31/5/1986 °, pena la decadenza della concessione, documento di assegnazione e presa possesso alloggio; ciò ai sensi della legge n.297 del 22/5/1982 e dell'art. 7 del Regolamento sulle anticipazioni sottoscritto in data 25/7/1983, tra questa Azienda e le OO.SS.-

Vi comunichiamo inoltre, che qualora la S.V. non osserverà le suddette disposizioni nei termini indicati; questa Azienda recupererà la somma lorda erogataVi maggiorata della somma necessaria alla costituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla Legge.

Con la stessa normativa l'Azienda recupererà la parte non utilizzata nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

858

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 29 GIU. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

N. di protocollo 527/VP/85 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. GALASSO Michele
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Comunichiamo alla S.V. che a decorrere dal giorno 1/luglio/1985, ritornerete al Reparto di appartenenza a svolgere le mansioni inerenti la Vs/ qualifica.

I Dirigenti dei Reparti cui questa é inviata per conoscenza, sono invitati a far predisporre in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Capo Ufficio Retribuzione
Al Capo Ufficio C.E.C.
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/ ME/

858

1

AMAT-TARANTO
25.FEB.1985
N° 1538/85 di PROT.

Taranto 25/febbraio/85

Pell -
Dispone per il rientro

Alla DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

Al sig. DIRIGENTE AL MOVIMENTO "

Al sig. DIRIGENTE OFFICINA "

Reinserire nei turni di conducenti non di linea di qualifica

SEDE

Il sottoscritto GALASSO Michele, dipendente di questa Azienda con la qualifica di CONDUCENTE, attualmente svolge mansioni di MANOVRATORE nel Deposito - Officina; chiede gentilmente alla S.V. acchè lo stesso dal prossimo mese di Marzo ritorni a svolgere le proprie mansioni di CONDUCENTE DI LINEA nel Reparto Movimento.

Sicuro di benevolo accoglimento della presente porge distinti ossequi.-

GALASSO Michele

Michele Galasso

sentirsi con l'ing. Rizzo
tenere sospeso fino al rientro
di La Corte Giulio

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 19 MAR. 1984

All'agente
Sig. Galasso Michele

e,p.c. Segreteria Provinciale
C.I.S.A.L.
LORO SEDI

N. di protocollo 484/0/P/84 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

Oggetto : Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/del 13/12/83, prot. 1098/U/P/83 riferita alla infrazione da Voi Commessa il giorno 12/11/83 a norma dell'Art. 42 per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio.

Vi comunichiamo che abbiamo esaminato, unitamente alla Organizzazione Sindacale che Vi rappresenta, le giustificazioni da Voi prodotte; le stesse le abbiamo ritenute non sufficientemente valide.

Comunque, tenuto conto dell'intervento della Organizzazione sindacale, questa Direzione di Esercizio, avvalendosi dei poteri discrezionali conferitigli dall'Art.55 della stessa legge n.148, tramuta, solo per questa volta la sospensione in censura a norma dell'Art.40 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

858

A.M.A.T. - TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA ESERCIZIO PUBBLICI TRASPORTI TARANTO

UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 59 Data 10 MAR. 1983 Ora di ricezione 7,45

Mittente: DA UFFICIO PERSONALE AMAT SEDE

Destinatario AT SEGRETERIA

c. p. c. DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO AMAT SEDE

c. p. c. AT AGENTI

TESTO

Comunicasi che ai sottoelencati agenti viene prorogato un ulteriore periodo di permanenza al Reparto Officina - Deposito fino a tutto il 20 c. m.

- LANZO Marzio - MANCINI Donato
- CHIATANTE Salvatore - ARENA Domenico
- DE GREGORIO Giuseppe - ZACCARIA Angelo
- DE SERRI Tommaso - NIGRO Graziano
- BLASI Cosimo - MONTELEONE Francesco
- FIORE Pietro - FAIANO Pietro
- FORLIANO Antonio - MARINELLI Angelo
- GALASSO Michele - LEONE Paolo
- LA CORTE Giulio - FIORINO Francesco
- LIPPOLIS Nicola - SCOGNAMIGLIO Vincenzo.
- MELANDRINO Emanuele

STOP.

Ricevente RAFFO V. F.to DIREZIONE DI ESERCIZIO

ORA del

Trasmittente MORETTI

A.M.A.T. - TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 35 Data 31 GEN. 1983 Ora di ricezione 11,05

Mittente: DA UFFICIO PERSONALE AMAT SEDE

Destinatario AT SEGRETERIA

e, p.c. AT DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO AMAT SEDE

u u AT DIRIGENTE REPARTO OFFICINA-DEPOSITO AMAT SEDE

e/p.c. AT AGENTI -

TESTO

Comunica che ai sottoelencati agenti, viene prorogato un ulteriore periodo di ferma-licenza al Reparto Officina - Deposito - ed in linea di trazione - a partire dal giorno 1° febbraio e fino a tutto il 28 febbraio 1983:

- FORLIANO Antonio
- GALASSO Michele
- LA CORTE Julio
- LIPPOLIS Nicola
- MALANDRINO Emanuele
- MANCINI Donato
- ARENA Domenico
- ZACCARIA Angelo
- NIGRO Graziano
- MONTELEONE Francesco
- FAIANO Pietro
- MARINELLI Angelo
- LEONE Polo
- FIORINO Francesco
- SCOGNAMIGLIO Vincenzo

STOP -

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

Ricevente LEZZA C. - RAFFO V. F.to

FIRMA del Trasmittente MORETTI

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 17 GEN. 1983

N. di protocollo 96/UP/83 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig.GALASSO Michele
e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.-

A seguito del comunicato relativo alla ricerca di personale addetto alle manovre emesso da questa Direzione di Esercizio in data 24/10/1981, vista la Vs/disponibilità, Vi comunichiamo che a far tempo dal giorno 18/gennaio/1983, sarete adibito-in linea di transizione- a svolgere le mansioni di conducente nel Reparto Officina Deposito.

Il Dirigente del Reparto cui questa é diretta per conoscente, é invitato a far disporre in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Capo Ufficio Presenza
Al Capo Ufficio Turni
S E D E

AG/

11

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

SEDE

AMAT-TARANTO
22.MAG 1982
N° 2574/82 di PROT.

Il sottoscritto Galano Michele, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 22/5/82 ha trasferito il proprio domicilio:

- da ~~via~~ C.so Italia - 306 - TA -
- a via Argentina - 1 - TA -.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 22/5/82

L'AGENTE

Glasso Ciotti

- 7 OTT. 1980

1531/UP/80

All'agente
Sig. GALASSO Michele

e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : Provvedimento disciplinare.-

Ci riferiamo alla contestazione inviataVi in data 18/7/80, prot.n.970/UP/80, ed alla successiva comunicazione del provvedimento disciplinare in essa contenuto, datata 19/8/80, prot.n.1142/UP/80, per comunicarVi che, non avendo ricevuto vostre giustificazioni in merito, Vi infliggiamo n.1(uno)giorno di sospensione a norma dell'art.42 comma 10 dell'all.A) R.D.L.8/1/1931, n.148, per volontario inadempimento dei doveri d'ufficio il giorno 4/7/1980.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al Dirigente Settore Movimento

S E D E

858

SG/

MEX

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA [illegible]

- 2 011 1980

9/agosto/1980

MSH/UP/80

All'agente
Sig. GALASSO Michele
e, p. c. (*)
S E D E

OGGETTO : Ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/istanza del 6/8/1980, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali a partire dal 15/9/1980 a tutto il 29/9/1980.

Pertanto, la S.V. è invitata a produrre a questa Direzione di Esercizio entro ed non oltre il 15/10/80, il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

ZA

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

11

- 7 AGO 1980
N° 4948/80 PROT.

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto GALASSO Michele dipendente di questa Azienda con la qualifica di conducente di linea, con la prè sente chiede alla S.V. la concessione delle ferie matrimoniali in quanto lo stesso si deve sposare il giorno 15/9/1980.

In attesa di sollecito e cortese risposta con l'occasione invio distinti saluti.

Taranto, 6/8/1980

L'AGENTE

Michele Galasso

7 NOV. 1979

F.A.I.S.A. - C.I.S.A.L.
FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA SINDACATI AUTOFERROTRAMVIERI INTERNAVIGATORI AUTOTRASPORTATORI E AUSILIARI DEL TRAFFICO
SEGRETERIA PROVINCIALE

AMAT-TARANTO
6 NOV. 19 9
N° 5390/79 di Prot.

Taranto, 5.11.79
Tel. 23906

Prot. n. 597/79

OGGETTO: Segnalazione

Raccomandata a mano

Egr.
Direttore di Esercizio
A.M.A.T.
Via C. Battisti n.657
Taranto

A seguito della revoca, avvenuta in tarda ora del martedì 30, dello sciopero indetto per il 31 ottobre u.s., preghiamoVi giustificare le assenze verificatesi per tale motivo, e concedere agli stessi agenti, che qui di seguito elenchiamo, una giornata di ferie.

✗Armento Salvatore, ✗Cardetta Giuseppe, ✗Caricasulo Michele, ✗Cellamare Vincenzo, ✗Falcone Nicola, ✗Galasso Michele, ✗Palmisano Giuseppe di Cosimo, ✗Tamborrino Mario, ✗Blasi Cosimo, ✗Brullato Filippo, ✗Agrumi Antonio, ✗Mongillo Giuseppe, ✗Chiarolla Cosimo e ✗Nobile Sergio.

Certo di quanto chiesto, si porgono distinti saluti

Il Segretario Provinciale
Lucio De Vita

P.S.
Gli agenti suddetti si considereranno in ferie di ufficio, inoltre si chiede alla S.V., di considerare a festa comandata il giorno 1.11.79, i seguenti agenti: De Vita Lucio, Blasi Cosimo e De Pasquale Cosimo.

858

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

SEDE

AMAT-TARANTO
29 MAR 1979
N. 1798/79 di PROT.

Il sottoscritto Agente ..GALASSO.....
.....MICHELE..... chiede che gli vengano accodate per il 1979
n° ..TUTTE.. delle rimanenti ferie del 1978.

In fede

Taranto ..26-3-1979.....

FIRMA

..Galassi Michele.....

858

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 1964/VP/79 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati n. .....

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. GALASSO Michele

SEDE

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge 1/2/1978,n.30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978,n.30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto autista di linea classe 7b-Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di Conducente di linea livello 7°
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente,ai sensi dell'art.10 del R.D.8/1/1931,n.148,qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

17 DIC. 1979

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ZA/

MP

AGENTE GALASSO MICHELE matricola n° 143226 sett. n° 4

ARRETRATI APPLICAZIONE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categor.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	24	28	h1	2h	2,50	6,50	1	1
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	19h x	x	x
	34.800	11.200	h.100	h.272	h0	=	400 =	77 =
	TOTALE £. 50.100			TOTALE £. h.312		TOTALE £. 1.261	TOTALE £. h00	TOTALE £. 77
	CODICE n° 161			CODICE n° 164		CODICE n° 165	CODICE n° 163	CODICE n° 166

- APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI .....

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

11 _____ .....

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978 — Settore n. 4

AGENTE: Galano Michele

Scatti n. 1 = Percent. 5 %

Aliquota media IRPEF 15,34 %

143226

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	1h/anno	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	176 ×	1085 ×	69 ×	57 ×	30 ×	2 ×	2 ×
Differenze £.	83 =	11 =	1 =	15 =	83 =	83 =	21 =
		1.519 + 69					
	14.608	£. 1.588		£. 855	2.490	166	42

169 173 174 177 171 175

858 CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI GEN. 1979

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

Azienda Municipalizzata Autotrasporti — Ufficio Retribuzioni

Taranto, ...

A.R.A.T. Settore 4

Agente Galasso Michele

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE : .....

	gg. Paga	E.D.R. su straord.
G E N N A I O	13671	51,5
F E B B R A I O	14143	47,5
M A R Z O	14143	38
A P R I L E		
M A G G I O		
G I U G N O		
14/ ma		
	92872 x	x
	26143 "	"
	£. 119015	£. 27556
	Cod. 43	Cod. 47

197

311

13,78

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI .....

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

8,18

A. M. A. T.

AGENTE Galasso Michele settore 4

Scatti anz. 1

Differenza retribuzione dalla ~~classe~~ 0 scatti alla ~~classe~~ 1 scatto

Arretrati dal 1-7-977 al 31-8-977

	GIORNATE PRESENZA		STRAORDINARIO				GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE	390		66	6	72	468	390		108
	PAGA	COMP. ACC.	FERIALE	NOTT.	FESTIVO	INFR.	PAGA	COMP.ACC.	STRAORD.
~~Gennaio~~									
Febbraio									
Marzo									
Aprile									
Maggio									
Giugno									
~~44/ma~~									
Luglio	29		101,5	20	34	=	=		=
Agosto	30		46	15	20	=	=		=
~~Settembre~~									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre									
~~13/ma~~									
	59 X	X	147,5 X	35 X	54 X	X	X	X	X
	-	-	-	-	-	=	-		-
			9.735 + 210		+				
	L. 23.010	L.	L. 9.945		L. 3.888		L.	L.	L.
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47		Cod. 48		Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49

CORRISPOSTI CON ~~LE COMPETENZE~~ DI Decembre Ottobre 977

L'Ufficio Retribuzioni

Taranto, _____

858

8/maggio/1976

LL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRE+
VIDENZA SOCIALE-DIREZIONE GENERA-
LE-SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA-
PREVIDENZA ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO-Ufficio IV°
Via Ciro il Grande - E U R -
00100 R O M A

N.602/76 di Prot.

70

Invio mod. E.T.8.-

Compiegati alla presente inviamo n.70(settanta) mod. E.T.8-debitamente compilati relativi ad altrettanti ns/agenti.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
(Dr. [illegible] BARBANENTE)

ME/PFE.

- GALASSO Michele

858

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

318/UP/76

21 febbraio 1976

All'agente
Sig.GALASSO Michele

S E D E

Oggetto:assunzione di autista di linea in prova.

Con la presente si comunica che la S.V. risulta vincitore del concorso per n.71 autisti di linea bandito in data 16- settembre -1974.

Pertanto a decorrere dall' 11/2/1976 la S.V. viene assunto in servizio di prova con la qualifica di autista di linea,classe 7bis - categoria Da.-

Il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico e normativo è quello previsto e disciplinato dal R.D.L. 8-gennaio-1931,n.148- relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni - nonchè da tutti gli Accordi Nazionali e Aziendali in vigore per il personale con contratto di lavoro autoferrotranvieri.

La retribuzione mensile lorda per la qualifica di autista di linea è la seguente:

- Minimo tabellare	£.190.736
- Elemento Distinto Retribuzione	£. 12.000
- Indennità presenza (£.800 giornaliere)	£. 24.000
- Competenze accessorie	£.104.904
- Indennità di mensa	£. 6.000
- Indennità di categoria	£. 6.000
- Assegno fisso	£. 2.500
	£.346.140=

Si comunica inoltre che l'attuale rapporto di lavoro della S.V. con contratto a tempo determinato viene tramutato,con passaggio diretto ed immediato,in assunzione di autista di linea in prova.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
- All'Ufficio Retribuzioni
- Alla Cassa Soccorso A.M.A.T.
- Al Dopolavoro Aziendale A.M.A.T.
S E D E

ME/MTE.

5 AGO. 1975

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

U&E/VI/75

Al Sig. **GALASSO Michele**

S E D E

e,p.c. [illegible]
" Al Dirigente Settore Mov.to
" Alla Cassa Soccorso A.M.A.T.
All'Ufficio Amministrativo
LORO SEDI

Le comunico che con decorrenza dal **26/7/1975**, la S.V. é assunta a carettere straordinario e occasionale per un periodo massimo di 2 (due) mesi alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di autista di linea.

Ciò ai sensi dell'art. 1 lettera c) della legge 18/4/1962, n° 230 col trattamento economico sancito dagli Accordi Nazionali ed Aziendali vigenti per la categoria degli autisti di linea in servizio presso questa Azienda.

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta ed accettazione.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

PER ACCETTAZIONE

Galasso Michele

MB/mv.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

TELEFONO N. 34101 (N. 3 LINEE URBANE) - C.A.P. 74100

Taranto, 20/8/1975

N. di prot. 830/75

OGGETTO:

Al Capo Servizio
Ufficio del Personale
Sig. Enzo MANCO
S e d e

Il Sig. GALASSO Michele ha effettuato servizio di tirocinio d'autista nei giorni 26/27/28 luglio c.a ed è stato comandato in servizio di linea dal giorno 29 luglio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
-SETTORE MOVIMENTO-
Il Dirigente
(Giuseppe Ferrante)

Rv.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 24/settembre/1975

N. di protocollo 653/18/75 Rif.

Risposta a N. ..... del .....

Allegati n. .....

All'Agente

Sig. GALASSO Michele

e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Proroga del contratto a termine.-

Facciamo seguito alla lettera del 5/8/1975 V, per comunicarVi che il contratto a tempo determinato che va a scadere il 26/9/1975, viene prorogato di un tempo pari alla durata del contratto iniziale.

Ciò a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 18/aprile/1962, n.230.-

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta di accettazione.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Galasso Michele

(*)- All'Ufficio Amministrativo
Al Dirigente Settore Movimento
Alla Cassa Soccorso A.M.A.T.
S E D E

ME/PFE.

AMMINISTRAZIONE P. T.

Il sottoscritto .....

dichiara di aver $\frac{\textit{ricevuto}}{\textit{riscosso}}$ *quanto retroindicato il* .....

FIRMA .....

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

.....

(1) Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

(2211437) Mod. A/2 n. 26 del 22-12-1971 - Roma, I.P.S. - P.V. (bl. 400.000 di 50 c.)

A.R. AVVISO
DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

del ..... (1) .....

N. ..... *di* .....

spedit..... *il* 00878 *dall'Ufficio*

di .....

indirizzat..... *a* (2) GALASSO Michele

C.so Italia, 306

TARANTO

(1) Raccomandata – Pacco – Assicurata – Vaglia.
(2) Indirizzo del destinatario.
(3) Indirizzo del mittente.

N. B. - *Il mittente è pregato di apporre chiaramente su questa facciata le indicazioni richieste.*

74100 TARANTO C.P.
22.XI.75

CONTI DI CREDITO

POSTE ITALIANE
***70.=

Al (3) 190

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

C. A. P.

CONTI DI CREDITO

24/settembre/1975

LL'Agente

Sig. GALASSO Michele

c,p.c. (*)

S E D E

653/1975

Proroga del contratto a termine.-

Facciamo seguito alla lettera del 5/8/1975,per comunicarVi che il contratto a tempo determinato che va a scadere il 26/9/1975,viene prorogato di un tempo pari alla durata del contratto iniziale.

Ciò a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 18/aprile/1962,n.230.-

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta di accettazione.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- All'Ufficio Amministrativo
Al Dirigente Settore Movimento
Alla Cassa Soccorso A.M.A.T.
S E D E

MB/RR.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

841-08.11

20/Novembre/1975

l Sig. GALASSO Michele

e p.c. Al Reparto Movimento

" " " All'Ufficio Retribuzioni

S E D E

Risoluzione del contratto a termine.-

RACCOMANDATA R.R.

Ci richiamiamo alla stipula del contratto a termine del 26/7/1975 e successiva proroga del 26/9/1975, per confermarVi che lo stesso contratto deve ritenersi risolto a decorrere dal 26/novembre/1975

Il Reparto Movimento, cui questa è diretta per conoscenza, prenda opportuna nota della presente disposizione ai fini della cancellazione dal grafico del nominativo in oggetto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

MP/PFE.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 23/Dicembre 1975.

N. di protocollo 932-V8-75 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati n. .....

Sig. GALASSO Michele

SEDE

e, p.c. All' Ufficio Retribuzioni
" " Al Dirigente Settore Mov.to
" " Alla Cassa Soccorso A.M.A.T.

LORO SEDI

OGGETTO : .....

Le comunico che con decorrenza dal 24 DIC. 1975 la S.V. è assunta a carattere straordinario e occasionale per un periodo massimo di giorni 30 (trenta) alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di autista di linea.

Ciò ai sensi dell'art. 1 lettera C) della Legge 18/Aprile/1962, n° 230 col trattamento economico sancito dagli Accordi Nazionali ed Aziendali vigenti per la categoria degli autisti di linea in servizio presso questa Azienda.

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta ed accettazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
Dr. Pietro BARBANENTE

Per accettazione.

Galasso Michele

MF/AG

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 95/UP/76 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati n. .....

74100 Taranto, 22 gennaio 1976.

Al l'Agente
Sig. GALASSO Michele
c. p. c. (*)
S E D E

OGGETTO: Proroga contratto a termine.

Facciamo seguito alla ns/ del 23 DIC. 1975, per comunicarVi che il contratto a termine a tempo determinato che va a scadere il 24 GEN. 1976, viene prorogato di un tempo pari alla durata del contratto iniziale.
Ciò a norma dell'art.2 comma 1 della legge 18/4/1962, n.230.
Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta di accettazione.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Galasso Michele

(*)- All'Ufficio Retribuzioni
Al Dirigente Settore Movimento
Alla Cassa di Soccorso
S E D E

ME/AG

1951
1260 Galasso

COMUNE DI TARANTO
Ufficio dello Stato Civile N. 1
SEZIONE CENTRO

COMUNE DI TARANTO - Ufficio Primo Sez. Centro - LIRE 15

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1) Galasso Michele

ANNO 1951 N. 1260 PARTE I S.a.

L'anno mille novecentocinquantuno addì undici di giugno a ore — meridiane sette e minuti — nella casa posta in via Abruzzi n. 101 è nato (2) Galasso Michele Carmine

— di sesso maschile

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Acciò consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto lì, 2[illegible] 1975

L'Impiegato incaricato

L'Ufficiale dello Stato Civile

COMUNE DI TARANTO - Ufficio Primo Sez. Centro

(1) Solo cognome e nome.
(2) Cognome e nome (ed eventuali altri nomi).

C O M U N E D I T A R A N T O
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

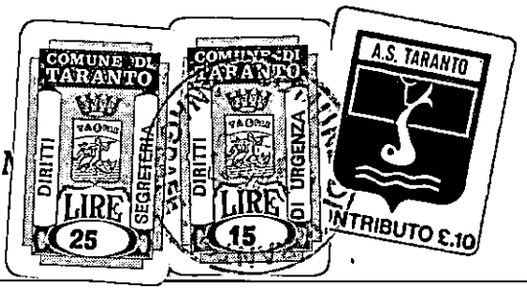

Certificato di RESIDENZA N._____ Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che :

FF. GALASSO MICHELE 1951

n.Taranto 11/6/1951 (n.1260 p.I s.A)
celibe
FF.4218
residente dalla nascita
apprendista
Corso Italia 306 3 media

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li, _____

COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

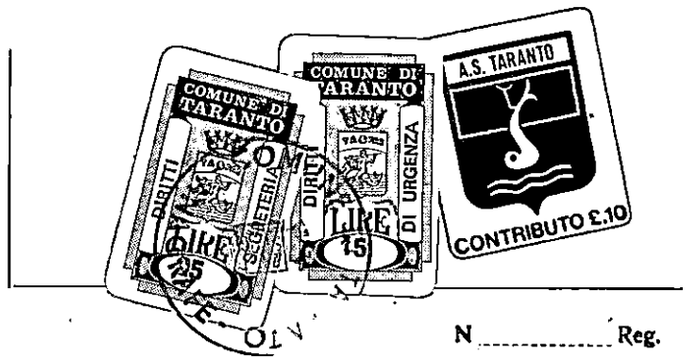

Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N ..... Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

sig. GALASSO MICHELE typ1

n.Taranto 11/6/1951 (n.1260 p.I s.A)
celibe
FF.4218
residente dalla nascita
apprendista
Corso Italia 306 3 media

è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li, ...

27 febbraio 1976

SPETT/LE

UFFICIO DI COLLOCAMENTO

N. 273 / 76 di Prot.

T A R A N T O

Passaggio diretto ed immediato - personale in forza a questa Azienda a tempo determinato.

Si comunica a codesto Spett/le Ufficio di Collocamento che i sottoelencati agenti lavoratori in contratto a tempo determinato di gg.30, con la presente vengono assunti con passaggio diretto ed immediato come autista di linea in prova, in quanto gli stessi risultano vincitori del bando di concorso per n.71 autisti del 16/9/1974.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO SERVIZIO PERSONALE

- SALAMINA	Giovanni	nato il	31/5/1952
- FRANCO	Giovanni	"	"	2/6/1951
- GALASSO	Michele	"	"	11/6/1951
- LANZA	Fedele	"	"	1/3/1945
- PUTINO	Nicola	"	"	17/10/1949
- VANNELLI	Nunzio	"	"	1/10/1950
- LAGUERCIA	Alfredo	"	"	31/8/1952
- CHIRULLI	Domenico	"	"	8/4/1950
- BUONFRATE	Gregorio	"	"	21/3/1949
- CALO'	Salvatore	"	"	14/4/1947
- SPINELLI	Michele	"	"	22/1/1951
- BLETTO	Giuseppe	"	"	19/4/1952
- ROCHIRA	Amedeo	"	"	1/5/1951
- BISCI	Mario	"	"	1/8/1947.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 25/Luglio/1975.

N. di protocollo 979/15 Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

A Spett.le
UFFICIO di COLLOCAMENTO di
T A R A N T O

OGGETTO : Richiesta di nulla-osta.-

In virtù delle disposizioni vigenti, si prega di rilasciare nulla-osta in data odierna per l'assunzione dei lavoratori sottoelencati in qualità di conducenti di autobus adibiti a trasporto di persone.

L'assunzione dei lavoratori in parola è da intendersi a contratto a termine per la durata di n.2 (due) mesi, ai sensi dell'art. 1 lettera C) della legge 18/4/1962, n. 230.

Si precisa che tale assunzione è stata resa necessaria per incrementare il servizio balneare.

Si dichiara altresì che il trattamento economico per i lavoratori in questione sarà quello previsto dalla legge e dai contratti vigenti per la categoria, e che nell'anno decorso non ci sono stati licenziamenti per riduzione di personale avente la stessa qualifica.

In ultimo, chiediamo cortesemente a Codesto Spett.le Ufficio di voler specificare sul richiesto nulla-osta che il presente contratto è a termine per il periodo di 2 mesi.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

- DI MAURO Domenico nato a SANTERAMO in COLLE (BA) il 3/7/1952-autista di linea-patente n.2009601 rilasciata Prefettura di TA-il 26/7/1974;
- GALASSO Michele nato a Taranto il 11/6/1951-autista di linea-patente n.192472 rilasc.Prefettura TA-il2/1/1974;

MC/PV.

MODULARIO
Lav. e Prev. Soc. - 038

Mod. C/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di TA

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TA

Alla Ditta A. M. A. T.

Indirizzo TA

№ 23

All'I.N.A.I.L. - I.N.A.M. - I.N.P.S.

Sede di TA

Con riferimento alla richiesta ~~numerica~~ nominativa N. ..... del 20-12-1975

si avviano i sottonotati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	CITO Claudio	13431	Autista Bus
2	GRECO Giuseppe	3409	— " — "
3	LITTA Giuseppe	1112	— " — "
4	MEGLIA Domenico	5	— " — "
5	DE MARCO GIUSEPPE	15739	— " — "
6	MIDURI Francesco	871	— " — "
7	VANZELLI Nunzio	925	— " — "
8	GALASSO Michele	27485	— " — "

alle condizioni C. V.

legg. n. 230 del 18-4-52 Art. 1

lettera C.

TA, li 23 DIC. 1975 19

(timbro)

IL COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

Attività economica dell'azienda

Ordinamento - Ord. n. 11729 del 2-10-73 (bl. 33.500)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TARANTO - SEZIONE COLLOCAMENTO

MODULARIO
Lav. e Prev. Soc. - 688

Mod. C/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di TA

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TA

Alla Ditta AMAT

Indirizzo

№ 29

TA

All'I.N.A.I.L. - I.N.A.M. - I.N.P.S.

Sede di TA

Con riferimento alla richiesta ~~numerica~~ nominativa N. ..... del 25.7. 1975

si avviano i sottonotati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	SPINELLI Michele	3569	Autista Bus
2	LA GUERCIA Alfredo	4082	— " —
3	GALASSO Michele	27485	— " —
*4	DI MAURO Domenico	14290	— " —

Per i lavoratori contraddistinti da asterisco il libretto di lavoro sarà trasmesso appena perverrà dall'Uff. di Collocam. del luogo di origine. (STATTE)

N.B. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO di 2 mesi

legge n. 230 del 18-4-62 - art. 1. lett. C.

alle condizioni C.V.

TA, li 26 LUG. 1975 19

(timbro)

IL COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

Attività economica dell'azienda

S. T. Marsciano - Ord n. 11720 del 2-10-71 (bl. 33.500)

ESERCITO ITALIANO

2° ORIGINALE

RIFORMATO A RASSE

SPAZIO PER LA FOTOGRAFIA

(a) .....

(b) ..... FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO

DISTRETTO MILITARE DI Lecce 5 CLASSE DI LEVA 1951

ARMA (1) ..... GRADO (1) .....

COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	MATRICOLA
Galasso Michele	Taranto	11 6 51	010946

COMUNE DI RESIDENZA ED INDIRIZZO: Taranto - via Argentina 33

ST. CN.

COMUNE DI LEVA	UFFICIO POSTALE	MESTIERE O PROFESSIONE
Taranto		

CAPELLI COLORE	CAPELLI FORMA	VISO	NASO	MENTO	OCCHI	SOPRACC.	FRONTE	COLORITO	BOCCA	DENTATURA	SEGNI PARTICOLARI

TITOLO DI STUDIO	RELIGIONE	DATI FISICI ALTEZZA	TORACE	PESO
Lic. elementare				

N. PROGR. VARIAZ	A) DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE MATRICOLARE	VARIAZIONE CODICE	DATA G.	M.	A.	C) DISTINZIONI ED IMPIEGHI CHE NON DANNO LUOGO A VARIAZIONI DEL QUADRO A
	Arruolato quale inscritto di leva del Compartimento Marittimo di Taranto con la classe 1951 per la ferma di mesi 24 e contemporaneamente lasciato in congedo illimitato provvisorio II		28	4	70	
	Avviato al Comando Scuole Centrali Antincendio Capannelle Roma quale vigile volontario nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è giunto		7	3	71	
	Rinviato al proprio domicilio perché					

SPAZIO PER LA PIEGATURA DEL FOGLIO

D) CAMPAGNE
AZIONI DI MERITO, DECORAZIONI, ENCOMI, FERITE, LESIONI, FRATTURE, MUTILAZIONI IN GUERRA OD IN SERVIZIO

dichiarato non idoneo all'incondizionato servizio quale Vigile del Fuoco
Inviato in osservazione presso Mari Spedal La Spezia e dimesso col giudizio di permanentemente non idoneo al servizio militare per gli artt. 4 e 6 Ed. I. e riformato e — 22 5 71

Trasferito dai ruoli della Marina in quelli dell'Esercito (f.n. 11680 datato 17.7.71 della Capitaneria di Porto di Taranto — 1 3 72

Collocato in congedo assoluto per la suddetta riforma — 1 3 72

IL CAPO SEZIONE
(Cap. Raffaele Leonardi)

Palazzo Nicolini

COMANDO DISTRETTO MILITARE DI LECCE
CENTRO DOCUMENTALE

LECCE, 9 APR 1974

DEL PRESENTE DOCUMENTO - DOPO L'ULTIMO COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO O ASSOLUTO - NON VENGONO RILASCIATI ULTERIORI DUPLICATI.
SONO VALIDE - A TUTTI GLI EFFETTI - LE COPIE NOTARILI E LE FOTOCOPIE OVE AUTENTICATE DALLA MINISTRAZIONE PUBBLICA O LOCALE (es. COMUNI) NELLA OSSERVANZA DELLA LEGGE SUL BOLLO. (circ. 1500/OM del 1 - 8 - 1964 del M. D. E.)

Si dichiara che la presente copia è conforme al originale e che non sono avvenute nel servizio del militare altre variazioni o interruzioni di quelle descritte nel documento.

PER ESCLUSIVO USO LAVORO (Operaio)

IL CAPO NUCLEO INFORMAZIONI
Avv. Dir. Rag. Dr. Carmelo Quarta

STATO DI SERVIZIO

(Riservato al datore di lavoro)

DITTA o ENTE	LOCALITA'	DATA DI Assunzione	DATA DI Licenziamento	Stipendio o paga or.	Qualifica	Firma o timbro della Ditta
S.I.F.A. s.r.l.	TA.	10/12/75	28/2/76	145 000	Manovale	PRESENTATO Ponziano Basile
DIREZIONE PROV. POSTE E TELEG. SEGRETERIA 74100 - TARANTO		1-3-75	29-5-75		IL DIRETTORE PROVINCIALE (Fabriero dr. Pompeo)	
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO IL CAPO SERVIZIO PERSONALE		26-7-75	25-11-75			

Ufficio di Collocamento di TARANTO

Prov. di TARANTO

ISCRIZIONE

DATA	N. ISCRIZIONE	CATEGORIA	FIRMA DEL COLLOCATORE
2 MAG. 1974	9055	180100	
25 LUG	11355		
27 NOV 1975	18655		

VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pagg. 1 e 2

STATO DI FAMIGLIA

Cognome e nome dei conviventi	Relazione di parentela	Data di nascita	Qualifica professionale	Bollo del Comune Firma del Sindaco o di chi per esso

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA preventiva per fanciulli minori di anni 15 e per le donne minorenni

(art 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T.U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n 1265)

Visitato il titolare del libretto di professione .....

si accerta che esso è idoneo / inidoneo pei seguenti motivi (Diagnosi)

.....

.....

.....

Timbro

FIRMA DEL SANITARIO

.....

VISITE MEDICHE SUCCESSIVE E PERIODICHE PER FANCIULLI E DONNE MINORENNI

(art 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art 262 T.U. leggi sanitarie 17-7-1934 n. 1265)

Visitato il titolare del libretto .....

.....

occupato nella lavorazione .....

.....

si accerta .....

.....

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto .....

Data ..... L'Ufficiale Sanitario e il Medico incaricato

Comune .....

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti
(art 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R.D. 14 aprile 1927 n. 530 e D.M. 20 marzo 1929 e art 62 T.U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. .....

che è occupato nel lavoro di .....

presso .....

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per essere addetto ai lavori di .....

Data della visita .....

Comune di .....

Timbro

L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto ..... ha raggiunto il grado di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 653) ..... avendo .....
in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 653).
Certificato Scolastico o del Direttore didattico di .....
in data .....
Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il grado di istruzione prescritto concesso dall .....
..... in data .....
Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

M 111910

LIBRETTO di LAVORO N. 27485

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

Documento provvisorio sostitutivo

COMUNE DI TARANTO

Rilasciato a Galasso Michele

nato a TARANTO ( ) il 17-6-951

Residente a TARANTO dal [illegible]

Via C. Italia N. 306

Grado d'istruzione 5° elementare

Lingue estere conosciute .....

E' stato all'Estero? .....

Servizio Militare - Esito di leva Collegiato Arma, Corpo

Specialità ..... Grado .....

Combattente ..... Decorato .....

Mutilato o invalido ..... Orfano di guerra .....

COMUNE DI TARANTO

Data del rilascio del libretto - 2 MAG. 1974

IL TITOLARE

Galasso Michele

IL SINDACO

Giacomo Albruzzese

Timbro e bollo

Comune di Taranto Certificati

SCUOLA MEDIA STATALE "C.COLOMBO" TARANTO

Si certifica che GALASSO MICHELE, nato a a Taranto l'11 giugno 1951, nell'anno scolastico 1966/67 ha frequentato regolarmente la classe Seconda media statale è stato dichiarato RESPINTO.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Taranto, 23 dicembre 1975

SCUOLA MEDIA STATALE "C. Colombo"

IL PRESIDE

(Prof. Giuseppe Marincolo)

N.N.3674 del Registro

dei certificati

IL SEGRETARIO

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di TA

Spett.

AMAT

Num. accettazione .....

Prot. N. 4991

Data - 7 AGO. 1975

Si comunica che il Sig. GALASSO Michele sottoposto il 1-8-75

..... presso questo Istituto ☒ codesta Azienda ☐ a:

Visita assunzione ☒ Visita preventiva Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO SI ☒ NO ☐ alle mansioni indicate Autista

Eventuali controindicazioni e consigli .....

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista visita ☒ cristallino ☐ es. in cicloplegia ☐ fundus ☐ Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐

Esami strumentali: Audiometria ☒ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐ Otovestib. routine ☐ completo ☐ E. C. G. basale ☐ dopo sforzo ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricloracetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐ Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐ Azo/glicemia ☐ Colesterolemia T ☐ F ☐ Bilirubinemia T ☐ F ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐ S. G. P. T. ☐ Funzionalità epatica Takata ☐ completa ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ T. O. A. S. ☐ Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Kock ☐ Intraderno ☐ Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐ Digerente parziale ☐ completo ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐ Cranio ☐ Colonna cervicale ☐ dorsale ☐ lombo-sacrale ☒ Bacino ☐ Arti < 18 x 24 ☐ > 18 x 24 ☐ Clisma opaco ☐

Altri: .....

Esame psicologico: ☐ .....

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA

ex mod. 1029 SAN - Stagrame-Napoli (150.000x2) 2-73

10227

L. 700

CONTRIBUTO E.10

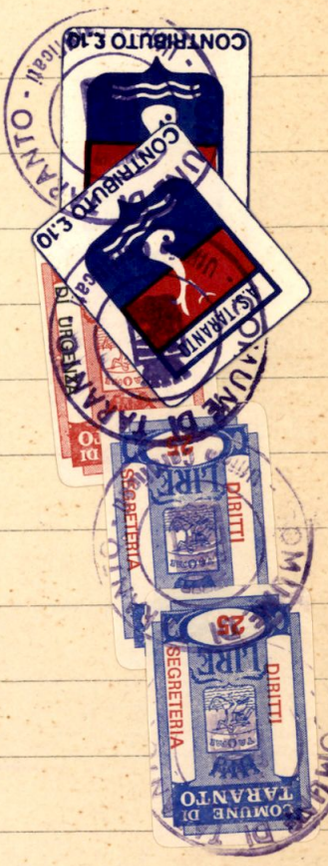

COMUNE DI TARANTO

V° RIPARTIZIONE

UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

CERTIFICA

che il Sig. Galasso Michele

nato a Taranto il 11-6-1951

quì residente dal Nascita è persona di

buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto, lì 20 DIC. 1975 197

IL REDATTORE

Carrini

COMUNE DI TARANTO - Ufficio Certificati

IL SINDACO

ATTI GIUDIZIARI L. 400

28 [illegible] 5

CASELLARIO GIUDIZIALE

CASELLARIO GIUDIZIARIO DIRITTO D'URGENZA L. 30

CASSA DI PREVIDENZA AVVOCATI E PROCURATORI LIRE 1000

Certificato (a) GENERALE

28NOV. 1975

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) TARANTO

Al nome di (c) Galasso Michele

nato il 11/6/1951 in TARANTO

Provincia (o Stato (d)) di TARANTO

sulla richiesta di (e) dell' interessato

13136

per (f) uso competente

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

NULLA

TARANTO 28NOV. 1975

Il Segretario Capo Sezione

(Antonio IACOVELLI)

ale o civile.

ella Repubblica nella cui circo- uso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, *anche* per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Per i nati all'estero.

(e) Cognome e nome del richiedente.

(f) Motivo della richiesta.

(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore Generale della Repubblica competente e dal Ministro per gli affari esteri ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. B. – Il certificato è rilasciato su domanda al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il dirigente la segreteria della Procura della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo